

SCHEDA ALBANIA
UNITÀ PER L'ADRIATICO E I BALCANI – DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
DATA 3 LUGLIO 2019

1) Quadro del Paese

- a) Ordinamento giuridico ("situazione legale")
Repubblica parlamentare (con Capo dello Stato eletto dal Parlamento); sistema giuridico improntato alla separazione dei poteri.
- b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico
L'Albania è un Paese candidato all'adesione all'Unione Europea ed è membro del Consiglio d'Europa; in questo senso ad essa vengono riconosciuti gli elementi distintivi di un sistema democratico.
- c) Situazione politica generale
Il quadro politico generale vede attualmente una situazione di tensione tra la solida maggioranza di Governo guidata dal Primo Ministro socialista Rama e l'opposizione raccolta attorno al Partito Democratico di Basha ed al LSI (di cui era Presidente l'attuale Capo dello Stato Meta, già alleato dello stesso Rama). Il contrasto politico tra Primo Ministro e Presidente della Repubblica, a lungo latente, ha assunto i connotati di un conflitto di attribuzione dei poteri in connessione con le elezioni amministrative del 30 giugno; è previsto peraltro che tale specifico nodo sia prossimamente sciolto dalla Corte Costituzionale, al momento non operativa a seguito di una ambiziosa riforma del sistema giudiziario che ha provocato significativi vuoti nei ranghi della magistratura. In merito alla situazione politica generale rileva ad ogni modo che nella sua Comunicazione del 2019 sull'allargamento, la Commissione Europea ha nuovamente raccomandato al Consiglio ed al Parlamento Europeo l'apertura dei negoziati di adesione alla UE.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

2) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2001/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Non sussistono in via generale e costante atti di persecuzione ai sensi della direttiva 2001/95/UE e del decreto legislativo 251/2007. Buona la collaborazione con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

3) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Nonostante vengano denunciati casi di maltrattamenti, con particolare riguardo a situazioni di privazione della libertà (ad esempio, nel caso di arresti nel quadro di operazioni di polizia), tali casi sono affrontati dalle Autorità nel quadro di un meccanismo giudiziario effettivo.

4) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Assenza di situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

5) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

- a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate
- b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:
 - i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]
 - ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881
 - iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984

- iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]
- c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]
- d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

6) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

Non si ritiene di segnalare eventuali eccezioni.

7) Fonti consultate

- a) Generali
 - Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019.
- b) Altri Stati membri dell'Unione Europea, EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa, Altre organizzazioni internazionali competenti:
 - Informazioni circa lista nazionali di altri Stati membri UE;
 - EASO - Country of Origin Information Report, 2016 Albania;
 - Dati EUROSTAT su tassi di riconoscimento a livello UE della Protezione Internazionale in prima istanza;
 - Commenti UNHCR alle Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019;
 - Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), Honouring of obligations and commitments by Albania, Information note by the co-rapporteurs on their fact-finding visit to Tirana (5 to 7 September 2018)
 - Consiglio d'Europa, Commissario per i diritti umani - Report by Dunja Mijatović, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following her visit to Albania from 21 To 25 May 2018;
 - Commissione Europea - 2019 Communication on EU Enlargement Policy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Albania 2019 Report;
 - Commissione Europea - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32/EU, Brussels, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD);
 - Consiglio ONU per i diritti umani - Working Group on the Universal Periodic Review, Thirty-third session, Geneva, 6-17 May 2019, Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Albania.

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene l'Albania** un Paese di origine sicuro.

SCHEMA ALGERIA
UFFICIO 10 DIREZIONE GENERALE AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
DATA 21/06/2019

8) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico (“situazione legale”)

L’Algeria è una Repubblica presidenziale “democratica e popolare” (secondo la definizione della Costituzione), caratterizzata da un sistema legale misto, in cui sono presenti elementi del *droit civil* francese, del diritto islamico e di ispirazione marxista/socialista. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto a doppio turno, con mandato quinquennale rinnovabile una sola volta (limite reintrodotto nel 2016, durante il quarto mandato presidenziale di Abdelaziz Bouteflika): esso è il Capo dello Stato, il garante della Costituzione ed il rappresentante della Nazione all’estero. È inoltre Capo Supremo delle Forze Armate, presiede il Consiglio dei Ministri e nomina il Primo Ministro. Il potere legislativo è affidato ad un Parlamento bicamerale, che si compone di un Consiglio della Nazione (in parte eletto con elezione indiretta e in parte designato dal Presidente, per 6 anni e rinnovato per metà ogni 3 anni) e di un’Assemblea popolare nazionale (eletta a suffragio universale ogni 5 anni), che ha il potere di confermare o sfiduciare il Consiglio dei Ministri. Il potere giudiziario è, secondo la Costituzione, indipendente e garantito dal Presidente della repubblica: il Consiglio Superiore della Magistratura ne è organo di auto-governo.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

La Costituzione garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge, senza distinzione di sesso, razza, opinione o altra condizione personale o sociale. Di fatto, gli ampi poteri conferiti dall’ordinamento al potere esecutivo limitano l’indipendenza della magistratura. La Costituzione garantisce al Presidente il potere di nominare procuratori e giudici; la nomina presidenziale non è soggetta al controllo del potere legislativo ma solo rivista dal Consiglio Superiore della Magistratura, che dal Presidente è presieduto e in parte nominato. Nel corso del 2018 la magistratura è stata considerata da più osservatori esposta ad influenze esterne e corruzione.

c) Situazione politica generale

La Costituzione garantisce la possibilità di scegliere il governo attraverso elezioni libere e periodiche, con voto segreto e a suffragio universale assoluto. Sulla pienezza di questa disposizione impattano le limitazioni imposte all’organizzazione dei partiti: la Costituzione proibisce partiti a connotazione etnica, religiosa, regionale, di genere o di linguaggio e ai partiti politici è richiesta l’approvazione del Ministero dell’Interno prima di operare legalmente sul territorio nazionale. Rilevano inoltre l’ampio margine di manovra e di discrezionalità delle autorità per il mantenimento dell’ordine pubblico, le notevoli restrizioni (di natura soprattutto amministrativa) messe in atto nei confronti della società civile e le violazioni della libertà di espressione tramite leggi che criminalizzano ogni discorso ritenuto pericoloso per la Nazione o offensivo nei confronti delle istituzioni che la rappresentano.

Nel febbraio 2019 l’Algeria è entrata tuttavia in una fase politica caratterizzata da inedite e imponenti (e pacifiche) manifestazioni popolari, nate spontaneamente come forma di dissenso verso la quinta candidatura del Presidente Bouteflika alle elezioni inizialmente previste per il 18 aprile. La pressione delle manifestazioni ha portato il 2 aprile alle storiche dimissioni del Presidente, dopo 20 anni ininterrotti di potere, e al rinvio dell’appuntamento elettorale. Al momento della redazione di questo testo non si conosce quando le elezioni presidenziali potranno avere luogo, visto che anche una seconda data, individuata dal Presidente ad interim Bensalah (4 luglio), si è rivelata impraticabile per l’assenza di candidature. È quindi molto difficile anticipare gli esiti dei cambiamenti in corso nel Paese.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

9) **Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**

Diritto alla vita: nonostante i tribunali algerini continuino ad emanare sentenze di condanna a morte, prevalentemente per omicidio o reati legati al terrorismo, dal 1993 è in vigore nel Paese una moratoria de facto sulle esecuzioni capitali. Nel dicembre 2018, come già nel 2016 e nel 2014, il Paese ha votato a favore della Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU per una moratoria universale della pena di morte.

Restrizioni alla libertà personale: la legge algerina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie; nondimeno le autorità ricorrono a volte a disposizioni vaghe come "oltraggio ad un organo di governo" o "incitazione ad assembramenti non armati" per arrestare individui che si ritiene disturbino l'ordine pubblico o criticano il governo. Le prolungate carcerazioni preventive rimangono un problema. Osservatori non-governativi ritengono che i soggetti in carcerazione preventiva comprendano una porzione significativa del totale dei detenuti, ma non sono in grado di fornire statistiche esatte. Secondo il Ministero della Giustizia, circa il 12 per cento della popolazione carceraria è detenuta in attesa di giudizio.

Diritto a un processo equo: gli ampi poteri conferiti dall'ordinamento al potere esecutivo limitano di fatto l'indipendenza della magistratura (vedi sopra). In alcuni casi anche le connessioni familiari e lo status delle persone coinvolte in giudizio possono influenzare la decisione del giudice. La Costituzione riconosce il diritto ad un processo equo ma le autorità non sempre rispettano le disposizioni a tutela degli accusati (presunzione di innocenza, diritto a presenziare in giudizio e all'assistenza legale, se necessario anche a carico dello Stato).

Diritto al rispetto della vita familiare: la Costituzione dispone la protezione dell'"onore" di una persona e della sua vita privata, incluse abitazioni, comunicazioni e corrispondenza. Secondo gli attivisti per i diritti umani, sarebbero però soggetti a controllo alcuni gruppi di cittadini (oppositori, giornalisti, attivisti e sospetti terroristi), mentre avrebbero luogo perquisizioni di abitazioni senza mandato.

Libertà di parola e di stampa: la Costituzione riconosce il diritto alla libertà di parola e di stampa e, in effetti, non mancano media indipendenti che fanno del governo oggetto di critica e di satira. Un quadro normativo ambiguo e poco trasparente sembra però essere la causa di un'auto-censura adottata da stampe e media per non incorrere in sanzioni o rappresaglie, visto il forte potere detenuto dall'ANEP, l'agenzia di stampa nazionale governativa che controlla e stanziava i fondi per la maggior parte dei quotidiani. Si riportano casi di arresto a danni di blogger e giornalisti/attivisti.

Libertà di assemblea/associazione: anche in questo caso, i diritti in parola sono tutelati dalle disposizioni costituzionali. Nei fatti, entrambi i diritti sono soggetti a diverse limitazioni: incontri pubblici e dimostrazioni sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità (con alcuni casi di mancata o tardiva autorizzazione a danno di partiti di opposizione e ONG); vale però la pena segnalare che da febbraio 2019 nella capitale Algeri e nelle altre principali città del Paese hanno periodicamente luogo (ogni venerdì) - finora in maniera largamente indisturbata e pacifica - grandi manifestazioni popolari contro governo ed dirigenza del Paese. In merito alla libertà di associazione, si segnala che le OSC devono ottenere l'autorizzazione governativa per poter operare e, una volta riconosciute, devono provvedere ad una serie dettagliata di adempimenti che di fatto possono creare pregiudizio ad una piena operatività.

Libertà di religione: la Costituzione - che dichiara l'Islam religione di Stato e proibisce alle istituzioni di comportarsi in maniera incompatibile con l'Islam - riconosce libertà di coscienza e culto. Ogni individuo è libero di praticare la propria religione, purché nel rispetto dell'ordine pubblico. Offendere qualunque religione è reato, così come il proselitismo da parte di non-musulmani verso musulmani. Critica è la situazione dei musulmani Ahmadi, spesso soggetti a indagini ed arresti per condurre attività religiose "non autorizzate", come recitare preghiere, stampare libri religiosi o raccogliere donazione e al centro di dichiarazioni di severa censura da parte delle autorità. Alcuni gruppi cristiani continuano a riferire di una serie di difficoltà amministrative che impediscono loro di essere riconosciuti come associazioni.

Donne e minori: il Codice della famiglia continua a discriminare le donne in tema di matrimonio, divorzio, affidamento e tutela dei figli ed eredità. La legge criminalizza lo stupro con condanne fino a 10 anni di reclusione (anche se non riconosce esplicitamente come reato lo stupro nei confronti del coniuge) e le autorità tendono in genere ad applicare questa disposizione. La violenza domestica è un problema sociale ampiamente diffuso; la legge lo sanziona - nei casi più gravi anche con l'ergastolo - ma

deve essere dimostrato che la violenza ha incapacitato la vittima per almeno 15 giorni. Gli abusi sui minori sono illegali e costituiscono un grave problema sociale, che il governo sta cercando di affrontare con crescente attenzione e risorse (si segnala in particolare la recente istituzione del “network per la difesa dei diritti dei bambini” - NADA). Una disposizione del codice penale consente ad un adulto accusato di “corruzione di minore” di evitare sanzioni penali se l'accusato sposa la vittima ed il crimine non ha comportato violenza, minaccia o frode.

Persone LGBTI: la condizione LGBTI non è criminalizzata in sé, ma sono sanzionate condotte contrarie alla pubblica decenza e, in particolare, rapporti omosessuali anche consenzienti, con condanne fino a tre anni di detenzione. Non risulterebbero però procedimenti penali di questo tipo nel corso del 2018. Il quadro normativo si inserisce in un clima sociale caratterizzato da intolleranza e omofobia, che si concretizza talvolta in episodi di violenza o di aperta discriminazione (in particolare nell'accesso ai servizi sanitari).

10) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

La legge algerina proibisce la tortura e prevede per gli agenti governativi che se ne rendano colpevoli pene comprese tra 10 e 20 anni di detenzione. Un significativo passo avanti nel contrasto al ricorso alla tortura è stato fatto con la dissoluzione (2016) del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DRS) - indicato dal Comitato ONU contro la tortura come potenziale responsabile di molti casi di trattamenti crudeli, inumani e degradanti - e la creazione del Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo. I casi di tortura riportati sono diminuiti dalla fine della guerra civile degli anni '90, ma gli attivisti per i diritti umani continuano a riferire di maltrattamenti nei confronti dei detenuti e di un uso eccessivo della forza contro le persone sospette, inclusi manifestanti, da parte delle forze di sicurezza. Secondo il Ministero della Giustizia algerino, nel 2018 ci sono state sei azioni penali contro agenti delle forze di sicurezza per casi di tortura. La Direzione Generale per la Sicurezza nazionale (DGSN) afferma di aver ricevuto nel corso dell'anno passato 131 denunce di violenza o minacce perpetrate da agenti e di aver condotto di conseguenza 163 indagini, che hanno portato alla sospensione dal servizio di sei individui.

Non si rilevano rapporti di interesse su prigionieri o centri di detenzione. Nel 2018 il governo ha consentito al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad osservatori locali dei diritti umani di visitare prigionieri e centri di detenzione.

Da segnalare, da ultimo, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 aprile 2019 (caso A.M. v. Francia): la Corte è giunta alla conclusione che non esistono serie, comprovate ragioni per ritenere che un individuo condannato per fatti di terrorismo affronti un rischio reale di essere sottoposto, in caso di trasferimento in Algeria, a tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

11) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Non rilevante, alla data della redazione di questa scheda.

12) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate

La Costituzione algerina offre un quadro avanzato di tutela dei diritti umani, soprattutto a seguito della riforma del 2016. Le modifiche apportate hanno introdotto ampie integrazioni in materia di diritti e libertà e in merito al ruolo e alle garanzie dell'opposizione parlamentare. Esiste tuttavia un certo divario tra il quadro giuridico e la sua applicazione, che limita di fatto il rispetto di alcune libertà (vd. sopra, para. 1 lett. b).

b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:

i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]

Non rilevante per l'Algeria.

- ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881

L'Algeria è parte dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Tuttavia non ha firmato né ratificato il Secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici volto all'abolizione della pena di morte. È riconosciuto agli individui il diritto/la possibilità di appellarsi ai principali organi internazionali per la tutela dei diritti umani (l'Algeria ha ratificato nel 1989 il Protocollo addizionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici), ma le decisioni da questi adottate non hanno forza di legge nell'ordinamento algerino.

- iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984

L'Algeria ha firmato e ratificato la Convenzione del 1984, ma non ha aderito al Protocollo addizionale del 2002. Essa riconosce tuttavia la procedura di ricorso individuale contro la tortura ex art. 22 della Convenzione. In merito alle disposizioni adottate dall'ordinamento algerino per prevenire e contrastare il crimine di tortura, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 3.

- iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]

Si rimanda a quanto esposto nei paragrafi 2 e 3.

- c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]

La legge algerina disciplina in via generale il diritto di asilo e lo status di rifugiato; tuttavia il governo non ha mai stabilito un sistema formale attraverso il quale il rifugiato può richiedere asilo. Il governo garantisce inoltre una certa protezione contro l'espulsione ed il rimpatrio di rifugiati verso Paesi nei quali la vita e le libertà di questi individui potrebbero essere esposte a pericolo per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica. Da notare che l'Algeria ospita un significativo numero di rifugiati di etnia Sahraui, prevalentemente nell'area di Tindouf o nella capitale, e che si conta anche un significativo numero di rifugiati in provenienza da Siria, Yemen, Congo, Costa d'Avorio, Territori palestinesi, Mali e RCA. Una politica di generale apertura è però mutata con l'avvio delle ostilità nel confinante Mali nel 2012, che ha segnato un incremento del flusso di migranti/ricipienti asilo in arrivo e il conseguente inasprimento della gestione algerina del confine meridionale. Nel corso del 2018 circa 12.000 cittadini nigerini e più di 600 altri individui sub-sahariani - inclusi migranti regolari, rifugiati, richiedenti asilo, sono stati espulsi verso il vicino Niger. In parallelo, le autorità hanno forzatamente condotto 11.000 individui di provenienza africana al confine con il Niger, dove sarebbero poi stati lasciati, e altre 3.000 persone al confine con il Mali. Le autorità algerine sostengono che la prassi non riguarda individui già registrati con UNHCR (alcuni dei quali, erroneamente espulsi, sarebbero stati richiamati nel Paese).

- d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

Si rimanda a quanto esposto nei paragrafi 1, lettera b, 2 (voce: "diritto a un processo equo") e 3.

13) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

- a) Comunità LGBTI
 - b) Minoranza religiosa Ahmadi
-

14) Fonti consultate

- a) 2018 US Department of State Country Report on Human Rights (<https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/algeria/>)

- b) UK Home Office Country Report and Information Note ([https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/640951/Algeria - Background - v1_0 - August 2017.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/640951/Algeria_-_Background_-_v1_0_-_August_2017.pdf))
 - c) UN Human Rights - Office of the High Commissioner (<https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>)
 - d) Corte Europea dei Diritti Umani - AFFAIRE A.M. c. FRANCE (Requête no 12148/18) - <https://www.refworld.org/cases,ECHR,5ccc4c584.html>
 - e) 2017 US Department of State's International Religious Freedom Report (<https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/algeria/>)
 - f) EU annual report on human rights and democracy in the world - 2018 Country updates (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2018_7.pdf)
 - g) Amnesty International 2017/18 Report (<https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF>)
 - h) Lista dei Paesi di origine sicura dei Paesi Bassi (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijt-van-veilige-landen-van-herkomst>)
-

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene** l'Algeria un Paese di origine sicuro. Dalla valutazione sono escluse le categorie indicate nel punto n. 6.

SCHEDA BOSNIA ED ERZEGOVINA
UNITÀ PER L'ADRIATICO E I BALCANI – DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
DATA 3 LUGLIO 2019

15) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico (“situazione legale”)

Repubblica parlamentare, con Presidenza tripartita (un rappresentante croato, uno serbo ed uno bosgnacco) eletta a suffragio universale diretto (i tre membri, a rotazione ogni 8 mesi, ricoprono la carica di Presidente del collegio di presidenza), sistema giuridico improntato alla separazione dei poteri. Composta da due “Entità” politico-amministrative, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina, a maggioranza croato-musulmana, e la Republika Srpska, a maggioranza serba, e dal distretto di Brcko.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

La Bosnia è un Paese potenziale candidato all'adesione all'Unione Europea ed è membro del Consiglio d'Europa.

c) Situazione politica generale

Il quadro politico generale risente delle rigide norme costituzionali relative – a tutti i livelli di governo – agli equilibri tra i tre “popoli costitutivi”, che si traducono a volte in situazioni di contrasto politico tra le due Entità politico-amministrative. Anche a seguito di queste circostanze non sono ancora stati formati i Governi a livello della Federazione di Bosnia-Erzegovina e dello Stato centrale. Nel quadro del problema rappresentato da questa rigida compartimentazione, è da segnalare come resti da attuare la sentenza Sejdic-Finci, adottata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per garantire un'effettiva uguaglianza di diritti politici a tutti i cittadini (l'assetto costituzionale bosniaco, concepito a Dayton, prevede che alla Presidenza tripartita e alla Camera dei Popoli possano essere eletti solo candidati appartenenti ai tre popoli costitutivi – serbi, croati e bosgnacchi). Con particolare riferimento alla Republika Srpska, si segnala che quelle Autorità sono state confrontate lo scorso anno ad un movimento di protesta pacifico, “Giustizia per David”, che, nato per chiedere verità per un caso di omicidio avvenuto a Banja Luka in circostanze poco chiare, si è diffuso in altre città della Bosnia dando voce ad un certo malcontento sociale.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

16) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2001/95/ue e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Benché si registrino episodi circoscritti di discriminazione in base a motivazioni etniche, religiose e legate all'orientamento sessuale, come pure episodi di intimidazioni e pressioni sui giornalisti, non sussistono in via generale e costante atti di persecuzione ai sensi della direttiva 2001/95/UE e del decreto legislativo 251/2007.

17) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Nell'ultimo anno la Commissione Europea ha registrato dei miglioramenti nella condizione e gestione delle strutture dove le persone si trovano in situazioni di privazione di libertà. Sebbene la Bosnia abbia abolito la pena di morte, formalmente essa è ancora prevista nella Costituzione della Republika Srpska, anche se non viene praticata. Le fonti consultate invitano la Bosnia a rimuovere tale disposizione.

18) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Assenza di situazioni di conflitto armato interno o internazionale, benché il Paese veda ancora la presenza della missione EUFOR Althea.

19) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

- a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate
- b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:
 - i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]
 - ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881
 - iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984
 - iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]
- c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]
- d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

20) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

Non si ritiene di segnalare eventuali eccezioni.

21) Fonti consultate

- a) Generali
 - Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019.
- b) Altri Stati membri dell'Unione Europea, EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa, Altre organizzazioni internazionali competenti:
 - Informazioni circa lista nazionali di altri Stati membri UE;
 - EASO - Country of Origin Information Report, 2016 Bosnia;
 - EASO - Asylum applicants from the Western Balkans Comparative analysis of trends, push-pull factors and responses, 2013;
 - Dati EUROSTAT su tassi di riconoscimento a livello UE della Protezione Internazionale in prima istanza;
 - Commenti UNHCR alle Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019;
 - Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), Honouring of obligations and commitments by Bosnia and Herzegovina, Information note by the co-rapporteurs on their fact-finding visit to Sarajevo and Travnik (6 – 9 July 2014);
 - Consiglio d'Europa, Commissario per i diritti umani – Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following his visit to Bosnia and Herzegovina from 12 to 16 June 2017;
 - Commissione Europea - 2019 Communication on EU Enlargement Policy, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Commission Opinion on Bosnia and Herzegovina's application for membership of the European Union;
 - Commissione Europea - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32/EU, Brussels, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD);

- Consiglio ONU per i diritti umani - Human Rights Council, Twenty-eighth session, Agenda item 6, Universal periodic review, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Bosnia and Herzegovina.

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene la Bosnia ed Erzegovina** un Paese di origine sicuro.

SCHEDE CAPO VERDE
UFFICIO V
DIREZIONE GENERALE per la MONDIALIZZAZIONE e le QUESTIONI GLOBALI
giugno 2019

22) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico

Capo Verde è una Repubblica parlamentare caratterizzata da un sistema di diritto civile di derivazione portoghese, la Costituzione promulgata nel settembre 1992 e revisionata nel 1995, 1999, 2010, ha introdotto una forma di governo di tipo parlamentare e ha sancito l'apertura al multipartitismo, al posto del sistema presidenziale previsto precedentemente. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio popolare per 5 anni ed è eleggibile per un secondo mandato. Il potere legislativo è rappresentato da un'Assemblea Nazionale monocamerale (composta da 72 deputati eletti per un mandato di 5 anni con sistema proporzionale). Il Primo Ministro è eletto dall'Assemblea Nazionale su nomina del Presidente della Repubblica. Il sistema giudiziario è formato dai tribunali del popolo e dalla Corte suprema, composta da cinque giudici.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

La legge viene applicata all'interno di un sistema democratico. Capo Verde è membro del Processo di Rabat, che è il Forum ("Dialogue") euro-africano sulla migrazione e lo sviluppo. Esso coinvolge più di 60 soggetti istituzionali (inclusi l'UE e l'ECOWAS, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale) allo scopo di discutere a livello politico e tecnico di questioni legate allo sviluppo ed ai flussi migratori. Capo Verde ha sottoscritto i principali strumenti internazionali a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, collaborando a tale proposito con l'Unione Europea. Le Autorità, inoltre, collaborano anche con le associazioni della società civile, le quali vengono coinvolte nel processo democratico di miglioramento degli standard nazionali. Grandi progressi sono stati fatti in termini di salute infantile, e di accesso ai servizi sanitari e all'istruzione. L'87% della popolazione è alfabetizzata, anche se vi sono disparità di genere ancora da superare, nel rapporto UNDP sullo Sviluppo Umano 2018, Capo Verde si trova al 125° posto su 189 paesi censiti. Il rapporto annuale del 2018 dell'UE sui DDUU e la democrazia nel mondo definisce Capo Verde come il Paese con il miglior risultato in Africa in termini di tutela dei DDUU grazie alla stabilità del suo sistema politico, ad una democrazia multipartitica funzionante, ad un sistema giudiziario indipendente e ad un robusto sistema giuridico di tutele per i diritti fondamentali¹. Tuttavia lo stesso rapporto segnala che alcuni miglioramenti restano necessari in alcune aree quali: le norme relative al fermo di polizia e alla detenzione, ma anche i diritti delle donne, dei minori, e delle persone diversamente abili. Il Governo di Capo Verde ha comunque dimostrato forte impegno e volontà politica nel seguire le raccomandazioni dell'UE e delle NU. Dal 2015 il Codice Penale riconosce i reati di traffico di esseri umani, di prostituzione forzata e di prostituzione minorile.

c) Situazione politica generale

Capo Verde è un Paese politicamente stabile caratterizzato da una democrazia parlamentare multipartitica e da una alternanza pacifica al potere tra partiti diversi. Il sistema politico generale è strutturato secondo regole democratiche. Dopo l'indipendenza ottenuta dal Portogallo nel 1975 e una fase in cui il sistema politico è stato dominato da un unico partito (PAICV) durata fino al 1990, il Paese ha consolidato una matura democrazia caratterizzata dall'alternanza tra il PAICV e il Movimento per la Democrazia (MpD). Attualmente **il Capo dello Stato (Jorge Fonseca), rieletto il 2 ottobre 2016**, appartiene a quest'ultimo partito, mentre le elezioni

¹complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2018_4.pdf, Pag. 74.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8437/EU

legislative del 20 marzo 2016, che hanno visto la vittoria del MpD, hanno portato Ulisses Correia alla carica di Primo Ministro. **La qualità della governance del Paese è largamente riconosciuta (quarto posto su 54 nel Mo Ibrahim Index of African Governance).** Le prossime elezioni si terranno nel 2021.

Nella classifica sul grado di corruzione di Transparency International Capo Verde si è situato al 48mo posto, mentre si trova al secondo di una classifica stilata dalla Banca Africana per lo Sviluppo sui meccanismi di accountability.

Capo Verde si trova al 125mo posto nel rapporto UNDP 2018 sullo Sviluppo Umano.

Capo Verde ha attraversato una fase delicata nel suo processo di sviluppo, in considerazione della perdita dei vantaggi connessi all'appartenenza al gruppo dei LDC (*least developed countries*) dell'ONU nel 2007 e degli effetti della crisi globale sul mercato europeo, principale mercato di esportazione, del 2009. Di conseguenza, il Governo capoverdiano considera molto importante l'appoggio dei partners internazionali, in particolare dell'UE, al fine di garantire i progressi acquisiti in campo socio-economico.

Dal 2008 Capo Verde fa parte dell'OMC e dal 2007 è legato all'UE da un Partenariato Speciale nell'ambito delle relazioni ACP focalizzato sul miglioramento della governance, sulla convergenza delle tecnologie e degli standard e sulla protezione dell'ambiente. In tale quadro, Capo Verde riceve dall'Unione Europea 55 milioni di euro nel periodo 2014-2020. **Dal punto di vista commerciale, nel 2011 Capo Verde è stato il primo Paese africano a ricevere dalla UE lo status "GSP+" (*Generalised Scheme of Preferences Plus*),** che ha permesso una vasta liberalizzazione dell'accesso dei prodotti capoverdiani al mercato europeo, verso il quale Capo Verde esporta l'80% dei propri prodotti. Restano largamente disattese le aspettative sociali ed economiche dei cittadini di Capo Verde che vorrebbero fossero migliorate le reti di trasporto interne e i collegamenti tra le isole, i servizi sanitari ed educativi nelle aree periferiche dell'arcipelago. Alla fine del 2018 vi sono state manifestazioni popolari che hanno espresso queste istanze alle forze politiche di governo.

Una delle priorità del Paese è quella di garantire la **sicurezza dei propri spazi marittimi**. Nel porto di Praia è stato creato un Centro di coordinamento operativo per le operazioni di sicurezza marittima che derivano dall'architettura del Processo di Yaoundé per la cooperazione di sicurezza dei Paesi del Golfo di Guinea.

Dal punto di vista della politica estera, rimane prioritario il rapporto con l'UE.

23) **Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**

Secondo l'ultimo rapporto del gruppo di lavoro del Consiglio dei DDUU delle NU la cornice giuridica per la tutela dei diritti fondamentali a Capo Verde è saldamente istituita e funzionante in maniera efficace ²

Secondo il rapporto citato non sussistono nel Paese atti di persecuzione o discriminatori da parte delle Autorità statali verso minoranze, gruppi etnici o religiosi, il quadro normativo non presenta norme con effetto discriminatorio o comunque applicate in maniera discriminatoria. Il Cristianesimo è saldamente radicato nella cultura di Capo Verde e le relazioni tra le diverse religioni sono essenzialmente prive di tensioni. ³

La legge garantisce l'uguaglianza di genere e proibisce la discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

Nel marzo 2018 Capo Verde è diventato il primo membro africano della Coalizione Equal Rights⁴ a promuovere e proteggere le persone LGBTI in tutto il mondo.

24) **Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante**

La pena di morte è stata abolita per tutti i crimini nel 1981. L'ultima esecuzione è avvenuta nel 1935. ⁵

² <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/056/30/PDF/G1805630.pdf>

³ <http://libertareligiosa.aiuto-chiesa-che-soffre.ch/selezione-del-paese/africa/capo-verde-2018.html>

⁴ <https://equal-eyes.org/database/2018/7/18/cabo-verde-adheres-to-the-equal-rights-coalition>

⁵ <https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/africa/capo-verde-50000331>

Il 19 dicembre 2016, Capo Verde ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Le libertà civili sono generalmente protette e la Costituzione garantisce la libertà di espressione⁶.

25) **Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale**

Non sussistono nel Paese situazioni di conflitto armato interno o internazionale ⁷.

26) **Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti**

- a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate

Capo Verde aderisce a importanti strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona come la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984.

Capo Verde ha ratificato la maggior parte degli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, assicurandone l'attuazione e l'esecuzione in un modo generalmente efficace. Ha preso parte alla "Good Human Rights Stories Initiative",⁸ una coalizione interregionale di paesi con record esemplari sui diritti umani lanciati dall'UE e dall'ONU in una riunione ad alto livello all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2018.⁹

Trattati internazionali sui diritti umani

Trattati ratificati

Capo Verde è parte dei seguenti trattati sui diritti umani:

- “Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”
- “Optional Protocol of the Convention against Torture”
- “International Covenant on Civil and Political Rights”
- “Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming to the abolition of the death penalty”
- “For the Protection of All Persons from Enforced Disappearance”
- “Elimination of All Forms of Discrimination against Women”
- “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- “Economic, Social and Cultural Rights”
- “Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families”
- “The Rights of the Child”
- “The Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict”
- “Rights of the Child on the sale of children child prostitution and child pornography”
- “Rights of Persons with Disabilities”

⁶ <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/056/30/PDF/G1805630.pdf>

⁷ <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/056/30/PDF/G1805630.pdf>

⁸ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51241/good-human-rights-stories-coalition-launched_en

⁹ <https://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/CVIndex.aspx>

Capo Verde ha aderito ai seguenti meccanismi di ricorso previsti dai trattati internazionali in materia di diritti umani:

- ✓ Protocollo facoltativo del Patto ONU sui diritti civili e politici
- ✓ Protocollo facoltativo della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

Il Paese ha inoltre accettato le procedure di indagine previste dai seguenti trattati internazionali in materia di diritti umani:

- ✓ Art. 20 della Convenzione contro la tortura
- ✓ Artt. 8-9 del Protocollo opzionale della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne

While the authorities in Cabo Verde remain strongly committed to the respect and protection of human rights, there are some areas in which improvements are still needed. Mentre le autorità di Capo Verde rimangono fortemente impegnate per il rispetto e la protezione dei diritti umani, ci sono alcuni settori in cui sono ancora necessari miglioramenti. These include violence and discrimination against women, violation of the rights of the child, including child labour and prostitution, poor prison conditions and long delays in the judiciary system. Tra questi vi sono la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne, la violazione dei diritti dei minori, il lavoro minorile e la prostituzione, condizioni carcerarie inadeguate e lunghi ritardi nel sistema giudiziario.¹⁰ Cabo Verdean authorities continue to demonstrate political willingness to address these concerns. Tuttavia le autorità di Cabo Verde continuano a dimostrare la propria volontà politica ad affrontare queste criticità, come Examples include the approval in May 2018 of a National Plan to Combat Trafficking in Human Beings and other measures, with a particular focus on women, children and migrants; l'approvazione nel maggio 2018 di un piano nazionale per combattere la tratta di esseri umani ed altre misure a tutela di donne, bambini e migranti. In 2018 the Cabo Verdean authorities started work on a new law on equality and on a National Action Plan for the Prevention and Eradication of Child Labour and the establishment of the National Committee for the Prevention of the Worst Forms of Child Labour. Sempre nel 2018 è stata improntata una nuova legge sull'uguaglianza di genere ed un Piano d'azione nazionale per la prevenzione e l'eradicazione del lavoro minorile; il piano nazionale per combattere la violenza sessuale contro bambini e adolescenti (2017-2019) e il piano nazionale (2018-2023) per i diritti umani e la cittadinanza. In March 2018 Cabo Verde became the first African member of the Equal Rights Coalition to promote and protect the human rights of LGBTI people around the world.

Capo Verde aderisce a importanti strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona come la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951.

b) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

Capo Verde è rimasto nel 2018 uno dei paesi in Africa con i migliori risultati in materia di diritti umani e governance democratica, **la magistratura indipendente e un forte quadro giuridico che riconosce e protegge i diritti umani e le libertà fondamentali.**¹¹ Nell'ambito del 3° ciclo della Revisione periodica universale (UPR) nel maggio 2018 del Consiglio per i diritti umani delle N.U., Capo Verde è stata destinataria di raccomandazioni in materia di uguaglianza di genere e violenza contro le donne, tratta di esseri umani, condizioni penitenziarie, estirpazione del lavoro minorile, tratta, prostituzione e punizioni corporali; protezione dei diritti di migranti, anziani e persone con disabilità; miglioramento dei diritti economici e sociali (alloggio, servizi educativi, acqua e servizi igienici). Sono stati comunque evidenziati l'impegno ed i progressi di Capo Verde nei confronti delle raccomandazioni ricevute durante il 2° ciclo UPR e nell'adempimento dei suoi impegni internazionali in materia di diritti umani.¹²

¹⁰ <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/056/30/PDF/G1805630.pdf?OpenElement>

¹¹ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_2018_1.pdf, pg. 74;

¹² https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session30/CV/HC_LetterCaboVerde_30Session.pdf

27) **Fonti consultate**

Human Rights Council

Working Group on the **Universal Periodic Review**

Thirtieth session 7–18 May 2018

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/056/30/PDF/G1805630.pdf?OpenElement>

Human Rights Council

Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

[https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/055/37/PDF/G1805537.pdf?](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/055/37/PDF/G1805537.pdf?OpenElement)

[OpenElement](#)

EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World – 2018 Country Updates

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8437/EU

NESSUNO TOCCHI CAINO

Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)

Amnesty International , Rapporto 2017 – 2018, Infinito Edizioni;

PARERE DELL'UFFICIO

*Alla luce di quanto sopra e per quanto di competenza questo Ufficio ritiene **che Capo Verde possa essere considerato un Paese di origine sicuro** ai fini delle disposizioni dell'Art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008.*

SCHEDA GHANA
UFFICIO V
Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali
giugno 2019

28) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico

Il Ghana è una Repubblica presidenziale caratterizzata da un sistema di diritto civile, il cui potere politico è strutturato secondo regole democratiche. Il Paese è guidato dal Presidente Akufo-Addo (che è anche Capo del Governo) eletto a suffragio universale, con mandato quadriennale, rinnovabile per un secondo mandato. Le ultime elezioni presidenziali si sono tenute il 7 dicembre 2016; le prossime sono attese a dicembre 2020. Dal 1992 la Costituzione contempla la figura di un Vice Presidente, anch'esso eletto a suffragio universale diretto, mandato quadriennale rinnovabile per ulteriori quattro anni. Il Parlamento ghanese è unicamerale ed è costituito da 275 seggi, i cui membri sono eletti a maggioranza semplice per quattro anni. La partecipazione delle donne al sistema politico rappresenta il 12,7%. Il potere esecutivo è esercitato dal Capo dello Stato, che nomina e presiede il Consiglio dei Ministri su approvazione del Parlamento. Al massimo grado il potere giudiziario è rappresentato dalla Corte Suprema, alla quale si affiancano la Corte d'Appello, l'Alta Corte di Giustizia, Tribunali regionali, circoscrizionali e distrettuali. Il sistema legale ghanese è basato sul codice civile inglese (il Ghana è stato in passato colonia del Regno Unito, ottenendo l'indipendenza il 6 marzo 1957) al quale si affianca la legislazione locale. Il suffragio è universale (da 18 anni), libero e segreto.

- **Costituzione vigente:** l'ultima Costituzione è stata emendata il 31 marzo 1992, approvata e promulgata il 28 aprile dello stesso anno ed entrata in vigore il 7 gennaio 1993. I diritti umani vengono ampiamente trattati dalla Costituzione ghanese (dall'art. 12 al 30), che sottolinea l'importanza della parità di genere, ma la partecipazione delle donne al sistema politico è ancora inadeguata.

Secondo la legge costituzionale i diritti umani e le libertà civili devono essere rispettati e sostenuti da tutti gli Organi ed Istituzioni dello Stato. Ogni individuo (senza distinzioni di razza, etnia, religione, tipo di lavoro, opinione politica, stato di salute e status sociale o economico) è uguale davanti alla legge ed è soggetto al rispetto dei diritti e delle libertà del prossimo per l'interesse pubblico. La Costituzione contempla l'invulnerabilità della dignità umana, il divieto all'uso di torture o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il divieto alla condivisione di celle carcerarie tra detenuti minorenni e maggiorenni; abolisce la schiavitù e il lavoro forzato e tutela il Parlamento dalla ragionevole promulgazione di leggi necessarie ad attuare programmi correttivi, per evitare squilibri sociali, economici ed educativi; sono contemplate norme sulla gestione patrimoniale nel matrimonio (i coniugi hanno pari accesso ai beni acquisiti congiuntamente durante lo stesso), divorzio (per i beni comuni è prevista un'equa suddivisione tra i coniugi) e successione.

Le libertà civili tutelate a livello costitutivo sono quelle di espressione, lingua, cultura, tradizione, religione, stampa, riunione (riferita anche alla partecipazione a cortei e manifestazioni), associazione e adesione all'attività politica. È tutelato il diritto al lavoro, il riposo settimanale e le ferie, la partecipazione ad attività sindacali, lo sciopero e l'equa contribuzione tra uomini e donne.

Viene tutelato il diritto dei minori a ricevere cure, assistenza, mantenimento ed istruzione necessarie per il loro sviluppo; viene tutelata la famiglia come prima cellula della società; è tutelato il diritto dei disabili di vivere in famiglia e la loro partecipazione ad attività sociali o ricreative e viene assicurata la loro salvaguardia da ogni forma di sfruttamento, trattamenti discriminatori ed abusi; è tutelato il diritto di ogni persona a ricevere cure mediche ed assistenza sanitaria.

Fatte salve le disposizioni e le azioni di legge applicate nei confronti di individui perseguiti dalla Giustizia, in caso di errori giudiziari l'art. 33 della Costituzione stabilisce che, a seguito dell'applicazione di una disposizione giudiziaria esecutiva o di un fermo, chiunque abbia ritenuto lesi i propri diritti e libertà possa chiedere un risarcimento all'Alta Corte di Giustizia, appellandosi alla Corte d'Appello (in 1° grado) o alla Corte Suprema (in 2° grado).

A livello costituzionale è stata istituita la "Commissione per i Diritti Umani e per la Giustizia Amministrativa" (formata da tre membri), indipendente e munita di potere consultivo, incaricata di indagare sulle denunce di violazioni di tali diritti e libertà, impegnata a preparare un piano d'azione per la tutela dei diritti umani, che terrà conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nell'esercizio delle sue mansioni, la Commissione è coadiuvata da fondazioni, associazioni e ONG locali ed internazionali, che monitorano costantemente il rispetto dei diritti umani nel Paese. La Commissione di Revisione Costituzionale ha suggerito al Governo di portare il numero dei membri della Commissione Diritti Umani a cinque e di rafforzarne il mandato, per garantire che le decisioni prese dall'istituzione siano esecutive.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

Il Ghana rappresenta uno dei paesi africani più avanzati in tema di protezione dei diritti umani e aderisce alla grande maggioranza delle convenzioni onusiane e africane. Nel Rapporto Freedom in the World per l'anno 2018 il Ghana ha ottenuto un punteggio di 83 su 100, sono state in particolare apprezzate le elezioni multipartitiche che dal 1992 hanno visto l'alternanza delle maggiori forze politiche; la qualità della libertà di stampa, aspetti che hanno fatto definire **il Ghana come una delle migliori democrazie in Africa**.¹³ Dal 2012 il Paese ha compiuto progressi significativi in termini di eradicazione della povertà estrema, accesso all'educazione, assistenza sanitaria, riduzione della mortalità materna e infantile, aumento della registrazione delle nascite e riduzione del lavoro minorile. Permangono tuttavia ancora criticità legate al sottosviluppo delle aree rurali; alla difficile situazione nelle carceri per il sovraffollamento e la mancanza di igiene; al traffico di esseri umani per lo sfruttamento sessuale; al lavoro forzato e al lavoro minorile (quest'ultimo rimane elevato nonostante un ricco quadro normativo, essendo il fenomeno accettato dalla popolazione rurale che rappresenta il 44,7% della forza lavoro). Sono tutelate la libertà di espressione e di stampa, garantite dalla presenza di numerosi media indipendenti e da una solida società civile, che ha fatto di Accra la **città prescelta dall'UNESCO per ospitare il "World Press Freedom Day 2018"**. La Costituzione ghanese prevede la pena di morte, ma dal 1993 vige una moratoria de facto.

c) Situazione politica generale

All'interno del continente africano il Ghana gode di una solida reputazione democratica, finora in grado di sviluppare pacifiche alternanze alle elezioni. Dal 1992 il Paese offre un quadro politicamente stabile favorito, oltre che dall'adozione di una Costituzione rispettosa dei diritti umani, dall'assenza di conflitti e tensioni di natura etnica o religiosa (il Ghana rappresenta un modello di successo per la pacifica convivenza tra la maggioranza cristiana e la minoranza musulmana). Un elemento di equilibrio nella sfera politica ghanese è anche rappresentato dalla presenza di Re e Capi dei gruppi etnico-culturali, istituzioni sociali tradizionali profondamente radicate nella cultura ghanese e riconosciute a livello costituzionale, con il compito di regolamentare la vita delle rispettive collettività d'appartenenza e ricoprire il ruolo solitamente demandato alle Amministrazioni locali (alcuni Capi tradizionali sono oggi tra i più importanti uomini d'affari del Ghana). Il tessuto politico ghanese è polarizzato tra due Partiti: il *New Patriotic Party* (NPP) di centro-destra, attualmente al potere, ed il *National Democratic Congress* (NDC) di centro-sinistra, all'opposizione; dal 1992 i due Partiti si sono alternati alla guida del Paese ogni otto anni, con pacifiche elezioni consecutive. L'ultimo avvicendamento si è verificato in occasione delle

¹³ EU Annual Report on Human Rights and Democracy – Country Update 2018, Pag. 101.

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_2018_1.pdf

elezioni presidenziali del 7 dicembre 2016, che ha visto la vittoria del Presidente Akufo-Addo (del Partito NPP) in carica dal 7 gennaio 2017 ed eletto con il 53,7% dei voti.

Il 9 agosto 2018 il Presidente ha attuato un rimpasto di Governo; tema controverso all'interno del Partito NPP è attualmente quello di eventuali emendamenti alla Costituzione, che consentirebbero al popolo l'elezione diretta di Sindaci e rappresentanti comunali (ora demandata alla carica presidenziale), iniziativa che trova invece largo consenso nel Partito NDC, per una maggiore partecipazione delle comunità locali alle scelte di politica nazionale. Un'altra incognita di politica interna è rappresentata dalle future elezioni presidenziali del 2020; se in questo anno pre-elettorale l'attuale Governo sarà in grado di dispensare alla popolazione i benefici derivanti dalla crescita economica ed offuscare alcuni passati scandali finanziari (che hanno portato al collasso di vari istituti creditizi, causando perdite finanziarie nel ceto medio), allora le prospettive di una riconferma di Akufo-Addo potrebbero essere promettenti. Il Paese beneficia infatti da alcuni anni di una crescita economica sostenuta (con una media dell'8% tra il 2014 e 2018 secondo il Fondo Monetario Internazionale), ma tra le sfide ancora in essere risultano la povertà e la corruzione; riguardo quest'ultima, nell'indice di percezione di *Transparency International* dell'UNDP del 2018, il Ghana ha ottenuto un punteggio di 41 su 100 in termini di corruzione percepita nel settore pubblico (dove zero rappresenta un paese altamente corrotto), classificandosi al 78° posto su 180.

La corruzione esiste in tutti i rami dell'ordinamento ghanese e spesso si assiste ad una mancanza di attribuzione delle responsabilità agli autori degli atti corruttivi, che frequentemente rimangono impuniti (le categorie maggiormente coinvolte sembrano essere la Magistratura e le forze di polizia). Se in passato, a livello regionale, la pirateria nel Golfo di Guinea rappresentava la principale fonte di rischio per la sicurezza nazionale (particolarmente in relazione alla protezione delle installazioni petrolifere), ad oggi la sicurezza interna potrebbe essere minacciata dai possibili effetti *spill-over* causati dalle crisi nella regione saheliana e in Nigeria, provocati dal pericolo di infiltrazione di gruppi terroristici e dai traffici illeciti di armi. Anche il rapido ed allarmante deterioramento della situazione di sicurezza in Burkina Faso, ad opera dell'azione di gruppi jihadisti affiliati ad Al Qaeda ed allo Stato Islamico, rischia di espandersi oltre i confini burkinabé, con possibili effetti destabilizzanti per tutta la regione sub-sahariana.

29) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della Direttiva 2011/95/UE e dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 251 del 19 novembre 2007

LGBT

La sezione 104 del Codice Penale ghanese del 1960 (Legge n. 29)¹⁴ proibisce e penalizza “la conoscenza carnale contro natura”, considerandola come un vero reato, punibile fino a 3 anni di reclusione in caso di rapporti consensuali tra le parti. La *Human Rights Campaign Foundation* (fondazione no-profit per la tutela dei diritti degli LGBT) riporta che la maggior parte dei ghanesi ritiene l'omosessualità moralmente inaccettabile. Ciò rende le persone LGBT vulnerabili alla violenza e alla discriminazione, relegando a tali minoranze una cittadinanza di seconda categoria. Gli LGBT vengono discriminati sui posti di lavoro, nel riconoscimento dei loro diritti fondamentali e sono spesso vittime di violenza, abusi sessuali e psicologici, arresti arbitrari, estorsioni, discriminazioni e trattamenti disumani, sia da parte della collettività, sia nell'ambito del nucleo familiare di appartenenza. Per tali ragioni gli LGBT non dichiarano apertamente il proprio orientamento sessuale, anche per timore dell'ostracismo e, in alcuni casi, di violenze di massa nei loro riguardi. Sebbene dall'applicazione della Legge 29 le istituzioni non abbiano inasprito le pene contro la condotta omosessuale o espressamente criminalizzato le relazioni tra persone dello stesso

14 Codice Penale ghanese del 1960 <https://wipolex.wipo.int/fr/text/339612>

<https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/details/1787>; EU Annual Report on Human Rights and Democracy – Country Update 2018, Pag. 101. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_2018_1.pdf

sesso, nessuna legge a tutela dei diritti di tali minoranze è stata ancora promulgata. Nonostante negli ultimi anni la Commissione per i Diritti Umani ghanese abbia adottato misure di prevenzione sulla violenza a danno di tali minoranze, con l'organizzazione di workshop di formazione e registrazione delle denunce di abuso e discriminazione da parte degli interessati, la situazione degli LGBT in Ghana rimane ancora non tutelata.¹⁵

30) Pena di morte, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Pena di morte

L'art. 19 della Costituzione ghanese prevede ancora tra le forme punitive di reato la pena di morte, ma dal **1993 vige una moratoria *de facto***. Sebbene le Autorità governative non abbiano ancora deciso di abolirla formalmente dal testo costituzionale (alle Assemblee Generali ONU il Ghana ha finora mantenuto una posizione di astensione sull'abolizione della pena) gli ultimi quattro Presidenti hanno sempre commutato la pena capitale in ergastolo.¹⁶

Il Ghana ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli nel 2016. La Commissione di Revisione costituzionale ghanese ha raccomandato al Governo l'abolizione della pena di morte e la sua sostituzione con l'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale; nel rispetto della proposta della Commissione è stato preparato un disegno di legge di abolizione della pena capitale, che tuttavia, secondo i dettami della Costituzione del 1992, richiede per la sua attuazione un referendum.¹⁷

Tortura

Nonostante il Ghana abbia ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, che richiede l'istituzione di un meccanismo preventivo nazionale o la designazione di un organismo esistente come meccanismo preventivo, tale organismo non è stato istituito, per questo motivo il Gruppo di lavoro del Consiglio DDUU della NU ha raccomandato al Ghana di istituire la commissione di approvare una legislazione nazionale che preveda il reato di tortura.¹⁸ In futuro la Commissione per i Diritti umani e la Giustizia amministrativa ghanese potrebbe essere designata come meccanismo nazionale contro la tortura, tuttavia, dovrebbero essere apportate alcune modifiche al suo mandato, per allinearli alle disposizioni del Protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura.¹⁹

Detenzione

Nell'agosto 2016 il Comitato Diritti Umani ONU ha formulato alcune osservazioni sulle condizioni carcerarie, caratterizzate da un alto tasso di sovraffollamento, scarse condizioni igieniche, promiscuità, ricorso alla violenza da parte delle guardie carcerarie, inadeguata fornitura di servizi e strutture di base, assenza di sistemi di monitoraggio (telecamere a circuito chiuso) per controllare i luoghi di detenzione, carenza di cibo e mancanza di cure mediche. L'anno successivo, sulla base di tali osservazioni, le istituzioni ghanesi hanno effettuato visite di controllo in diversi penitenziari e nonostante il Ghana stia cercando di migliorare le condizioni carcerarie e ridurre il sovraffollamento

15 Rapporto della "Human rights foundation" di luglio 2019 - si veda l'articolo "Ghana: Discrimination, Violence against LGBT People" <https://www.hrw.org/news/2018/01/08/ghana-discrimination-violence-against-lgbt-people>

16 Art. 19 della Costituzione del Ghana - http://www.ghana.gov.gh/images/documents/constitution_ghana.pdf

17 Rapporto Ghana presentato alla Commissione Diritti Umani dell'ONU - Documento A/HRC/WG.6/28/GHA/1 pag. 3 e 6 - <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/92/PDF/G1724892.pdf?OpenElement>

18 Rapporto del Gruppo di Lavoro del Consiglio DDUU delle NU 2017, pag. 3. <https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/2>

19 Rapporto Ghana presentato alla Commissione Diritti Umani dell'ONU - Documento A/HRC/WG.6/28/GHA/1 pag. 3, 4, 6, 7 e 8 - <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/92/PDF/G1724892.pdf?OpenElement>

(pari al +53% della capacità massima delle strutture penitenziarie, riscontrato al 10 ottobre 2018), per il 2018 le carceri presentavano ancora situazioni di difficoltà.²⁰

La Commissione per i Diritti umani e la Giustizia amministrativa ghanese è incaricata di indagare sulle denunce di violazioni dei diritti e delle libertà civili a livello detentivo e il Governo sta attuando il programma “Giustizia per tutti”, che dovrebbe diminuire il numero dei detenuti negli istituti penitenziari, il cui sovraffollamento è dipeso dalla chiusura di alcune prigioni e dal numero crescente delle persone tratte in arresto.²¹

Tratta di esseri umani

Il Ghana ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale nel 2012, incluso il Protocollo ONU sulla prevenzione, eliminazione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne/ragazze e bambini sfruttati per la prostituzione e il lavoro minorile.²² Il Governo ghanese ha messo in atto azioni a contrasto della tratta di esseri umani che spesso interessa i minori per sfruttamento di lavoro e le donne per sfruttamento sessuale.

Per contrastare il lavoro minorile il Governo ha attuato la legge sulla tratta degli esseri umani del 2005, emendata nel 2009, che criminalizza la tratta sessuale ed il traffico di manodopera. La legge prescrive sanzioni minime di 5 anni di reclusione per il traffico sessuale, commisurato alla pena prescritta per altri reati gravi come lo stupro; ma se il trafficante è un genitore, tutore o altra persona con responsabilità genitoriale, i colpevoli sono passibili di una multa e di un periodo detentivo da 5 a 10 anni.²³ Nel 2018 il Governo ha avviato 82 indagini di sospetta tratta di esseri umani, contro le 113 del 2017. Delle 82 indagini, l'Unità anti-tratta ghanese (AHTU) del servizio di polizia ha riscontrato 67 casi ascrivibili al reato di tratta degli esseri umani (rispetto a 91 casi 2017). Sempre nel 2018 il *Ghana Immigration Service* (GIS) ha indagato su 14 casi sospetti di tratta (rispetto ai 22 casi nel 2017) e nello stesso anno sono stati condannati 7 trafficanti (4 per lavoro minorile e 3 per sfruttamento alla prostituzione) con pene da 5 a 7 anni di reclusione, mentre nel 2017 le sentenze contro la tratta andavano da 6 mesi a 5 anni di fermo. Nel 2019 nessun agente o funzionario governativo è stato processato o condannato per agevolazione al traffico di esseri umani, contro 5 persone condanne del 2017. Le istituzioni hanno dimostrato di compiere maggiori sforzi che in passato per contrastare il fenomeno: sono state dedicate maggiori risorse all'implementazione del piano d'azione governativo contro la tratta; sono aumentate le condanne per i trafficanti e sono state applicate pene detentive più significative; è migliorata l'interazione e la cooperazione con la società civile, per identificare e rimuovere i minori dalle situazioni di tratta; c'è stata una maggiore attività di sensibilizzazione delle comunità al fenomeno; sono stati raccolti dati statistici ed è stata attivata una sistematica procedura di raccolta dei dati.²⁴

Protezione dei minori

20 Rapporto EASO pag. 5 e 6 del 17 ottobre 2018 - https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/GHA_122.pdf

21 Rapporto UPR - OHCHR pag. 3 e 7 [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/92/PDF/G1724892.pdf?](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/92/PDF/G1724892.pdf?OpenElement)
[OpenElement](#)

22 Rapporto "Trafficking in persons report 2019" pag 12, 208 e 209 <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

23 Rapporto "Trafficking in persons report 2019" pag 12 e 208 <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

24 Rapporto "Trafficking in persons report 2019" pag. 209 <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

Per la protezione dei minori il Ghana ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo (5 febbraio 1990) e il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo contro il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (9 dicembre 2014), mentre ha firmato ma non ancora ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo contro la prostituzione minorile e la pedo-pornografia (24 settembre 2003).²⁵

Il quadro legislativo e politico del Ghana per la protezione dell'infanzia è stato rafforzato negli ultimi anni con lo strumento legislativo contro la tratta degli esseri umani e quello sulla violenza domestica; il Governo ha anche approvato una politica per il benessere dei bambini e delle famiglie. Inoltre è stata lanciata una campagna nazionale contro i matrimoni precoci e infantili con il sostegno dell'UNICEF.²⁶

L'ONU ha riconosciuto al Ghana il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo del millennio per l'istruzione primaria ed il miglioramento della qualità dell'istruzione, ma nella maggior parte delle scuole mancano ancora dei servizi igienici adeguati. L'ONU ha anche notato l'impegno del Governo per estendere l'accesso gratuito all'istruzione secondaria superiore a tutti gli studenti e per la formazione degli insegnanti, ma il Comitato per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per le forme di violenza, abuso e sfruttamento dei minori ancora praticati e sulla percentuale significativa di alcune categorie di minori alle quali viene negato il diritto all'istruzione (bambini che vivono in aree rurali, minori disabili, bambini di famiglie povere, casi di lavoro minorile, orfani e minori affetti da HIV), raccomandando al Ghana di adottare misure mirate a garantire la scolarizzazione primaria gratuita anche quei minori.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia dell'ONU ha poi raccomandato al Ghana di inserire nella propria legislazione sui minori la proibizione di punizioni corporali, il rafforzamento di programmi di sensibilizzazione ed educazione volti a prevenire e scoraggiare tali punizioni e la tenuta di una banca-dati nazionale per la registrazione di tutti i casi di violenza domestica contro i minori.²⁷

MGF

In un rapporto dell'UNICEF di febbraio 2019, su 29 paesi dell'Africa sub-sahariana esaminati **il Ghana è tra quelli meno praticanti le MGF, attestandosi al 4° posto; solo il 4% delle ragazze e donne tra i 15 e 49 anni subisce le MGF, percentuale che scende all'1% nella fascia d'età 0-14.**²⁸

L'Unità di supporto per la violenza domestica e le vittime del Servizio di polizia del Ghana ha messo in atto un sistema per garantire che su ogni caso di violenza domestica, compresa la mutilazione genitale femminile, vengano svolte approfondite indagini. L'unità di supporto lavora a stretto contatto con la Magistratura e l'Ufficio del Procuratore Generale, per l'effettivo procedimento giudiziario e la sentenza dei casi di violenza domestica segnalati.²⁹

La sezione 69A del Codice Penale del 1960 (Legge n. 29) tratta le MGF, sostenendo che chiunque pratici tali tecniche di mutilazione commette un reato e si rende colpevole di un crimine di secondo grado, con condanna alla reclusione non inferiore a tre anni.³⁰

25 OHCHR - Trattati del Ghana https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

26 <http://www.ghana.gov.gh/index.php/news/1536-ghana-signs-child-protection-compact-with-america>

27 Rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani pag. 8 e 9 del 28 agosto 2017 - documento A/HRC/WG.6/28/GHA/2 - <https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/2>

28 Profilo statistico sulle mutilazioni genitali femminili Ghana dell'Unicef, aggiornato al 2019 <https://data.unicef.org/resources/fgm-country-profiles/>

29 Relazione ONU sul Ghana pag. 8 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/91/PDF/G1724891.pdf?OpenElement>

30 Codice Penale ghanese - <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gh/gh010en.pdf>

Matrimoni precoci e forzati

Secondo un rapporto dell'UNICEF, nel 2017 in Ghana il numero di bambine/ragazze sposate prima dei 18 anni è diminuito rispetto agli anni passati, ma si riscontrano importanti disuguaglianze sul territorio. Infatti, il numero dei matrimoni forzati è inferiore nelle comunità sensibili all'istruzione femminile, piuttosto che nelle comunità più agricole dove le minori non frequentano la scuola. I dati disponibili mostrano che nel 2017 1 ragazza su 5 si è sposata prima dei 18 anni, contro 1 ragazza su 3 degli anni '90.³¹

Alcuni risultati degni di nota sono già stati raggiunti con la collaborazione dell'ONU, che ha aiutato il Paese ad elaborare due piani strategici: il *“National Strategic Framework on Ending Child Marriage 2017-2026”*³² e il *“Five years strategic plan to address adolescent pregnancy in Ghana 2018-2022”*³³, ultimati dopo un processo di collaborazione tra le parti durato un anno. I rapporti rispecchiano l'impegno del Ghana per porre fine ai matrimoni infantili e alle gravidanze adolescenziali; i documenti stabiliscono chiari obiettivi nazionali, strategie ed interventi mirati in diversi settori, che porteranno alla graduale eliminazione dei suddetti fenomeni.

31) Pericoli a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

In passato la regione di Bawku (territorio nord-orientale), è stata interessata da conflitti di carattere etnico per ragioni legate alla contesa sul diritto di sovranità dei Capi di due gruppi etnici dei Mamprusi e Kusasi, che tra il 2007 e il 2012 avevano causato 182 vittime³⁴. Tuttavia da alcuni anni non si verificano scontri e nell'aprile 2019 si sarebbe arrivati ad una definitiva composizione del conflitto³⁵

32) Protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti

*a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese e come vengono applicate*³⁶

Il Ghana aderisce a importanti strumenti internazionali, che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona. Il Paese è membro ONU dall'8 marzo 1957 e ha ratificato i seguenti strumenti internazionali di tutela dei diritti umani:

- Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti (7 settembre 2000)
- Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura (23 settembre 2016)
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (7 settembre 2000)
- Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (firmato il 6 febbraio 2007, ma non ratificato)
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (2 gennaio 1986)

31 https://www.unicef.org/ghana/media_12052.html

32 <https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/national-strategic-framework-ending-child-marriage-ghana-2017-2026/>

33 <https://ghana.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Adolescent%20Pregnancy%20Strategic%20Plan%202018.pdf>

34 Rapporto EASO - European Asylum Support Office del 17 ottobre 2018 - Scontri etnici in Ghana - pag. 2, 3 e 4
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/GHA_122.pdf

35 <https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Bawku-ethnic-conflict-factions-to-smoke-peace-pipe-April-13-730698>; <http://savannahnewsonline.com/2019/01/04/ue-r-bawku-conflict-over-traditional-council-hints/>

36 OHCHR – Stato delle ratifiche del Ghana https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

- Convenzione internazionale sull'eliminazione delle forme di discriminazione razziale (8 settembre 1966)
 - Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (7 settembre 2000)
 - Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie (7 settembre 2000)
 - Convenzione sui diritti del fanciullo (5 febbraio 1990)
 - Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (9 dicembre 2014)
 - Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia in materia di vendita di bambini, prostituzione e pornografia infantile (firmato il 24 settembre 2003, ma non ratificato)
 - Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (31 luglio 2012).
- Il Paese ha in corso due procedure internazionali: ³⁷
- Procedura d'inchiesta prevista dalla Convenzione contro la tortura (accettata dal Ghana il 7 settembre 2000);
 - Procedura d'inchiesta ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (accettata il 3 febbraio 2011)
 - Procedura d'inchiesta ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (accettata il 31 luglio 2012)

b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:

Nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della Legge 881 del 25 ottobre 1977. Il Ghana ha aderito al Patto il 7 settembre 2000.³⁸

Nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura del 10 dicembre 1984

Il Ghana ha aderito alla Convenzione il 7 settembre 2000.³⁹

Il Ghana ha aderito alla Convenzione di Ginevra il 18 marzo 1963.⁴⁰

c) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

La qualità del sistema giudiziario ghanese è considerata da diversi osservatori tra le più alte sul Continente africano.⁴¹ I magistrati sono sostanzialmente imparziali, sebbene si riscontrino ancora numerosi casi di corruzione in linea con quanto avviene in altri Paesi della regione. La Costituzione garantisce in maniera efficace i ricorrenti al giudice.⁴² Il Governo collabora con le organizzazioni internazionali, ivi comprese le Nazioni Unite, per il rafforzamento del funzionamento delle istituzioni e migliorare l'accesso alla giustizia per i cittadini. Le principali criticità riguardano l'assenza di un'assistenza legale garantita dallo Stato in caso di indigenza dell'imputato e alcuni atteggiamenti arbitrari da parte delle forze di polizia per le misure di privazione della libertà.⁴³

37 OHCHR - Trattati del Ghana https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

38 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

39 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

40 <https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf> - pag. 3

41 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition_0.pdf

42 <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ghana>

43 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/250/57/PDF/G1725057.pdf?OpenElement>

6) Fonti consultate

EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World – Country Update 2018

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_2018_1.pdf

<https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/2>

Codice Penale ghanese del 1060

<https://wipolex.wipo.int/fr/text/339612>

<https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/details/1787>

Rapporto della "Human rights foundation" di luglio 2019 - si veda l'articolo "Ghana: Discrimination, Violence against LGBT People" <https://www.hrw.org/news/2018/01/08/ghana-discrimination-violence-against-lgbt-people>

Art. 19 della Costituzione del Ghana - http://www.ghana.gov.gh/images/documents/constitution_ghana.pdf

Rapporto Ghana presentato alla Commissione Diritti Umani dell'ONU - Documento A/HRC/WG.6/28/GHA/1 pag. 3 e 6 - <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/92/PDF/G1724892.pdf?OpenElement>

Rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani pag. 1, 2 e 3 del 28 agosto 2017 - documento A/HRC/WG.6/28/GHA/2 <https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/2>

Rapporto Ghana presentato alla Commissione Diritti Umani dell'ONU - Documento A/HRC/WG.6/28/GHA/1 pag. 3, 4, 6, 7 e 8 - <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/92/PDF/G1724892.pdf?OpenElement>

Documento dell'Assemblea Generale DD.UU. ONU n. A/HRC/WG.6/28/GHA/2 del 28 agosto 2017 pag. 3, 4 e 6) <https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/2>

Rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani pag. 2, 3 e 4 del 28 agosto 2017, documento A/HRC/WG.6/28/GHA/2 - <https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/2>

Rapporto EASO pag. 5 e 6 del 17 ottobre 2018 - https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/GHA_122.pdf

Rapporto UPR - OHCHR pag. 3 e 7

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/92/PDF/G1724892.pdf?OpenElement>

Rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani pag. 4 - documento A/HRC/WG.6/28/GHA/2 <https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/2>

Rapporto "Trafficking in persons report 2019" pag 12, 208 e 209

<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODG)

<https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/child-trafficking-in-ghana.html>

Rapporto "Trafficking in persons report 2019" pag 12 e 208

<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

Rapporto "Trafficking in persons report 2019" pag. 209

<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

OHCHR -Trattati del Ghana

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

<http://www.ghana.gov.gh/index.php/news/1536-ghana-signs-child-protection-compact-with-america>

Rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani pag. 8 e 9 del 28 agosto 2017 - documento A/HRC/WG.6/28/GHA/2 - <https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/2>

Profilo statistico sulle mutilazioni genitali femminili Ghana dell'Unicef, aggiornato al 2019
<https://data.unicef.org/resources/fgm-country-profiles/>

Relazione ONU sul Ghana pag. 8
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/91/PDF/G1724891.pdf?OpenElement>

Codice Penale ghanese - <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gh/gh010en.pdf>

https://www.unicef.org/ghana/media_12052.html

<https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/national-strategic-framework-ending-child-marriage-ghana-2017-2026/>

<https://ghana.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Adolescent%20Pregnancy%20Strategic%20Plan%202018.pdf>

Rapporto Ghana presentato alla Commissione Diritti Umani dell'ONU - Documento A/HRC/WG.6/28/GHA/1 - pag. 8
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/248/92/PDF/G1724892.pdf?OpenElement>

OHCHR – Stato delle ratifiche del Ghana
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition_0.pdf

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ghana>

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/250/57/PDF/G1725057.pdf?OpenElement>

<https://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states>

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

<https://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states>

<https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf> - pag. 3

OHCHR - Trattati del Ghana
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=67&Lang=EN

Rapporto EASO - European Asylum Support Office del 17 ottobre 2018 - Scontri etnici in Ghana - pag. 2, 3 e 4
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/GHA_122.pdf

PARERE DELL'UFFICIO

*Alla luce di quanto sopra e per quanto di competenza questo Ufficio ritiene **che il Ghana possa essere considerato un Paese di origine sicuro** ai fini delle disposizioni dell'Art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008, ad eccezione delle vittime e potenziali vittime di mutilazioni genitali femminili e della comunità LGBT.*

SCHEDA KOSOVO
UNITÀ PER L'ADRIATICO E I BALCANI – DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
DATA 3 LUGLIO 2019

33) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico (“situazione legale”)

Repubblica parlamentare, con il Capo dello Stato eletto dall'Assemblea parlamentare. Sistema giuridico improntato alla separazione dei poteri.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

Il Kosovo è un Paese potenziale candidato all'adesione all'Unione Europea. Non è membro del Consiglio d'Europa (come di alcune altre organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite, in virtù del fatto non tutti gli Stati della comunità internazionale riconoscono il Paese). Ai sensi dell'art. 22 della propria Costituzione, tuttavia, il Kosovo garantisce ad una serie di trattati internazionali in materia di diritti umani (tra cui la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione ONU contro la tortura e il Patto ONU sui diritti civili e politici) diretta applicabilità nel proprio ordinamento e primazia in caso di conflitto con norme nazionali. Il sistema legislativo del Paese è improntato all'inclusione tra le diverse etnie (per esempio con riferimento alle forze kosovare di sicurezza).

c) Situazione politica generale

Il quadro politico generale è largamente dipendente dal perdurante contrasto con la Serbia in merito alla sua indipendenza. Il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia in modo unilaterale nel 2008. Secondo il Ministero degli Esteri kosovaro, il Paese è riconosciuto da 116 Paesi, tra i quali 23 Stati membri dell'UE (Italia inclusa). Serbia e Kosovo hanno avviato nel 2011 un processo di Dialogo “facilitato” dalla UE, teso a trovare un modus vivendi e una normalizzazione di rapporti che permetta ai due Paesi di procedere nei rispettivi percorsi di integrazione europea. Il Dialogo, che ha consentito in passato la firma di una serie di intese e di un accordo nel 2013, sta vivendo attualmente una fase di stallo, a causa della decisione delle autorità kosovare di introdurre, nel novembre 2018, dazi sulle merci importate dalla Serbia, con quest'ultima che resta impegnata una campagna diplomatica presso soprattutto i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico volta a promuovere il “disconoscimento” di Pristina. La Commissione Europea ha registrato negli ultimi anni progressi nell'ambito del sistema giudiziario: la Corte Costituzionale, con la nomina degli ultimi otto giudici nel 2018, è finalmente operativa; nel 2017 è stato formalmente concluso il processo di inserimento dei giudici serbo-kosovari.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

34) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2001/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Non sussistono in via generale e costante atti di persecuzione ai sensi della direttiva 2001/95/UE e del decreto legislativo 251/2007.

35) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Benché vi siano alcune denunce di maltrattamenti in situazioni di privazione di libertà, secondo la Commissione europea la situazione relativa alla prevenzione della tortura e dei maltrattamenti rimane ampiamente soddisfacente e le autorità kosovare hanno mostrato un impegno sostenuto per prevenire queste pratiche in tutte le circostanze.

36) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Assenza di situazioni di conflitto armato interno o internazionale, benché il Paese veda ancora la presenza di una missione NATO.

37) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

- a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate
 - b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:
 - i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]
 - ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881
 - iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984
 - iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]
 - c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]
 - d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà
-

38) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

Non si ritiene di segnalare eventuali eccezioni.

39) Fonti consultate

- a) Generali
 - Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019.
 - b) Altri Stati membri dell'Unione Europea, EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa, Altre organizzazioni internazionali competenti:
 - Informazioni circa lista nazionali di altri Stati membri UE;
 - EASO - Country of Origin Information Report, 2016 Kosovo;
 - EASO - Asylum applicants from the Western Balkans Comparative analysis of trends, push-pull factors and responses, 2013;
 - Dati EUROSTAT su tassi di riconoscimento a livello UE della Protezione Internazionale in prima istanza;
 - Commenti UNHCR alle Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019;
 - Commissione Europea - 2019 Communication on EU Enlargement Policy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Kosovo 2019 Report;
 - Commissione Europea - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32/EU, Brussels, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD).
-

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene il Kosovo** un Paese di origine sicuro.

SCHEMA MACEDONIA DEL NORD
UNITÀ PER L'ADRIATICO E I BALCANI – DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
DATA 3 LUGLIO 2019

40) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico ("situazione legale")

Repubblica parlamentare, con Capo dello Stato eletto a suffragio universale; sistema giuridico improntato alla separazione dei poteri.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

La Macedonia è un Paese candidato all'adesione all'Unione Europea ed è membro del Consiglio d'Europa; in questo senso ad essa vengono riconosciuti gli elementi distintivi di un sistema democratico. Secondo la Comunicazione 2019 della Commissione sull'allargamento, il quadro legale per la Protezione dei diritti fondamentali è largamente in linea con gli standard europei ed il Paese ha compiuto in proposito buoni progressi.

c) Situazione politica generale

La Macedonia del Nord risente al momento degli effetti positivi del deciso miglioramento dei rapporti di vicinato con Grecia (accordo di Prespa sulla questione del nome) e con la Bulgaria (accordo di amicizia). La maggioranza di Governo (cui partecipano alcuni partiti di riferimento della comunità albanofona) è stata recentemente premiata dall'elettorato con l'elezione del suo candidato alla Presidenza della Repubblica, in linea di continuità con l'approccio pro-europeo e pro-atlantico sin qui seguito da quelle Autorità. In merito alla situazione politica generale rileva inoltre che nella sua Comunicazione del 2019 sull'allargamento, la Commissione Europea ha nuovamente raccomandato al Consiglio ed al Parlamento Europeo l'apertura dei negoziati di adesione alla UE.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

41) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2001/95/ue e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Non sussistono in via generale e costante atti di persecuzione ai sensi della direttiva 2001/95/UE e del decreto legislativo 251/2007.

42) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Nonostante vengano denunciati casi di maltrattamenti con particolare riguardo a situazioni di privazione della libertà (ad es. nel caso di arresti nel quadro di operazioni di polizia), tali casi sono affrontati dalle Autorità nel quadro di un meccanismo giudiziario effettivo con il risultato di un miglioramento generale della situazione.

43) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Assenza di situazioni di conflitto armato interno o internazionale

44) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate

b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:

i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]

ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881

- iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984
- iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]
- c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]
- d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

45) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

Non si ritiene di segnalare eventuali eccezioni.

46) Fonti consultate

- a) Generali
 - Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019.
- b) Altri Stati membri dell'Unione Europea, EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa, Altre organizzazioni internazionali competenti:
 - Informazioni circa lista nazionali di altri Stati membri UE;
 - EASO - Country of Origin Information Report, 2016 The Former Yugoslav Republic of Macedonia;
 - EASO - Asylum applicants from the Western Balkans Comparative analysis of trends, push-pull factors and responses, 2013;
 - Dati EUROSTAT su tassi di riconoscimento a livello UE della Protezione Internazionale in prima istanza
 - Commenti UNHCR alle Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019;
 - Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), Post-monitoring dialogue with "the former Yugoslav Republic of Macedonia", Information note by the co-rapporteurs on their fact-finding visit to Skopje (17-20 June 2018);
 - Consiglio d'Europa, Commissario per i diritti umani – Report by Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights following his visit to "the former Yugoslav Republic of Macedonia" from 26 to 29 November 2012;
 - Commissione Europea - 2019 Communication on EU Enlargement Policy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, North Macedonia 2019 Report;
 - Commissione Europea - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32/EU, Brussels, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD);
 - Consiglio ONU per i diritti umani - Human Rights Council, Forty-first session, 24 June–12 July 2019 Agenda item 6, Universal periodic review, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, North Macedonia.

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene la Macedonia del Nord** un Paese di origine sicuro.

SCHEMA MAROCCO
UFFICIO X DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
DATA 18/06/2019

47) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico (“situazione legale”)

Il Marocco è una monarchia costituzionale caratterizzata da un sistema legale misto, basato sul diritto francese e sul diritto islamico. La nuova Costituzione è stata approvata tramite referendum nel 2011. Il Re è garante della carta costituzionale ed esercita i poteri da essa conferitigli. Egli è inoltre garante del buon funzionamento delle istituzioni e delle scelte democratiche del popolo, nonché dei diritti e delle libertà dei cittadini. Il Primo Ministro è nominato dal Re tra le fila del partito di maggioranza ed ha il potere di scegliere i Ministri: la formazione del Consiglio dei Ministri è condizionata all’approvazione del Sovrano. Il Parlamento è bicamerale e si compone di una Camera di Rappresentanti (eletta a suffragio diretto per cinque anni) e di una Camera dei Consiglieri (eletta per sei anni, a suffragio indiretto). Le elezioni parlamentari del 2016 sono state giudicate credibili e relativamente libere dalla maggioranza degli osservatori interni ed internazionali.

b) Applicazione della legge all’interno di un sistema democratico

La Costituzione marocchina dispone l’indipendenza della magistratura anche se le ONG lamentano che corruzione e influenze extra-giuridiche indeboliscono l’effettività di questo principio, in particolare nei procedimenti collegati a questioni politiche sulle quali più forti sono interessi e posizioni del governo. Di fatto una serie di misure adottate negli ultimi anni ha facilitato l’indipendenza del potere giudiziario. Si segnala in particolare l’istituzione di un Consiglio Supremo della Magistratura, incaricato dell’amministrazione di tribunali e affari giudiziari precedentemente assegnati al Ministero della Giustizia: esso si compone di 20 membri, in larga parte provenienti dalla magistratura e solo in minoranza (5) nominati dal Re. Rilevano inoltre l’istituzione della Corte Costituzionale, stabilita con la Costituzione del 2011, ed il trasferimento dell’incarico di Pubblico Ministero dal Ministero della Giustizia al Procuratore del Re presso la Corte di Cassazione.

c) Situazione politica generale

Il Marocco rappresenta una positiva eccezione alla complessa evoluzione delle “Primavere arabe”, dal momento che nel 2011 ha efficacemente avviato un processo di riforma costituzionale che ha favorito il rafforzamento del sistema democratico - sia sotto il profilo istituzionale che politico - senza incidenti o violenze di rilievo. A questo risultato hanno contribuito: a) il solido e speciale legame che il Re intrattiene con la popolazione, in virtù del suo ruolo di “Comandante dei credenti” (richiamato anche dalla Costituzione del Regno) per la sua discendenza dal Profeta Maometto; b) la capacità dell’Islam politico marocchino di concorrere ad una graduale evoluzione del sistema politico. Le ultime elezioni legislative si sono svolte nel 2016, in un clima pacifico e in maniera complessivamente trasparente e regolare: principale elemento politico è stato il rafforzamento di “Giustizia e Sviluppo” (PJD), partito di ispirazione islamica che ad oggi esprime il Capo di Governo ed una serie di ministri (tra i quali quelli per i Diritti dell’Uomo e per la Famiglia).

La questione del Sahara Occidentale

La questione riguarda la definizione dello status giuridico dei territori desertici sulla costa nord-occidentale africana, occupati dalla Spagna fino al 1975. Per molti anni, l’esercito marocchino e il Fronte Polisario (il soggetto che sostiene il diritto del popolo sahraui all’autodeterminazione) hanno combattuto una guerra che ha provocato migliaia di vittime e decine di migliaia di profughi. Nel 1991, le parti hanno raggiunto un accordo che ha portato al cessate il fuoco e hanno concordato un piano per l’autodeterminazione del Sahara Occidentale da attuarsi sotto gli auspici dell’ONU, da allora presente nel Paese con la missione di peacekeeping MINURSO. Nel 2007, il Governo di Rabat ha presentato un “piano di autonomia”, che conferma la sovranità marocchina sul Sahara Occidentale, temperata però da un rafforzamento dei poteri delle istituzioni locali e dalla condivisione degli

introiti derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali del territorio. Il piano è stato però da allora respinto dal Fronte Polisario. L'esercizio di mediazione condotto dall'ONU (si segnala che al momento è vacante l'incarico di Inviato Speciale del SG, dopo la rinuncia del tedesco Horst Koehler), cui sono associate anche Algeria e Mauritania, non ha portato ad ora a risultati sostanziali, ma solo al riconoscimento delle parti della volontà di impegnarsi in buona fede nell'esercizio, anche attraverso l'avvio di opere di "confidence building" (come ad esempio il riavvio delle visite familiari). Si segnala, da ultimo, l'adozione (1° maggio 2019) della risoluzione n. 2468 del Consiglio di Sicurezza ONU, che ha visto diversi Stati membri dell'organismo citare esplicitamente il piano di autonomia avanzata come base "seria e credibile" per una soluzione del conflitto (di fatto sostenendo la posizione marocchina).

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

48) **Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**

Diritto alla vita: Il Marocco è un Paese abolizionista de facto della pena di morte dal 1993, anno a cui risale l'ultima esecuzione. Dalla salita al trono di Re Mohammed VI nel 1999, molte decine di prigionieri nel braccio della morte hanno ricevuto la commutazione della condanna capitale in ergastolo. Nondimeno, nel 2003 è stata estesa la pena capitale a reati legati al terrorismo. Nel dicembre 2016 e nel dicembre 2018, il Marocco si è astenuto in occasione del voto sulla risoluzione biennale per una moratoria universale delle esecuzioni capitali dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Restrizioni alla libertà personale: la legge marocchina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie e ogni individuo ha il diritto di ricorrere in via giudiziale contro il proprio arresto o la detenzione. Osservatori indipendenti segnalano però che la polizia non sempre rispetta queste disposizioni, in particolare durante o a seguito di manifestazioni di protesta.

Libertà di parola e di stampa: si sono registrati progressi relativi alla tutela della libertà di espressione. Nel 2016, è stata approvata una legge che ha stabilito la presunzione di buona fede anche nei casi di diffamazione e la comminazione di ammende in luogo della reclusione in carcere. I media indipendenti e le testate online godono di una discreta libertà e le televisioni statali offrono programmi di dibattito e giornalismo d'inchiesta. Nondimeno, i giornalisti e i difensori dei diritti umani sono a volta oggetto di minacce e persecuzioni.

Libertà di assemblea/associazione: complessivamente buona la situazione su questo aspetto. La Costituzione riconosce entrambe le libertà e garantisce sufficienti margini all'esercizio di queste prerogative.

Libertà di religione: secondo la Costituzione, il Marocco è uno Stato musulmano e l'Islam è la religione di Stato. La Costituzione garantisce libertà di pensiero ed espressione ed il diritto di ogni individuo di praticare il proprio credo religioso, e riconosce la comunità ebraica come parte integrante della società. Il codice penale proibisce però con pene detentive fino a 3 anni chi pone in questione la fede di un musulmano o ne sollecita la conversione; di fatto questa circostanza costituisce un deterrente al pieno esercizio della libertà di religione.

Donne e minori: con riferimento ai diritti delle donne, si sono registrati importanti progressi normativi. Una legge del 2014 ha eliminato la possibilità per i colpevoli di violenza sessuale su ragazze minorenni di contrarre matrimonio con le stesse (c.d. matrimonio riparatore) ed evitare quindi la persecuzione giudiziale. Nel luglio 2016 è stata adottata una legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, il cui campo di applicazione è stato esteso nel 2018 arrivando a ricomprendere nella fattispecie di violenza anche gli atti di aggressione (incluso sul posto di lavoro), le molestie in via digitale, lo sfruttamento sessuale, l'aggressione e inasprendo le sanzioni in casi di situazioni aggravanti quali la gravidanza della vittima. La nuova legge prevede anche il divieto di matrimoni precoci e forzati. Non è ancora stata penalizzata ufficialmente la violenza domestica. Rimangono sensibili disparità di trattamento tra uomo e donna nell'esercizio effettivo dei diritti civili, nelle questioni economiche e sul posto di lavoro. Il

Marocco ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali in materia di diritti del fanciullo e il codice penale prevede sanzioni aggravate e particolarmente severe per i casi di violenza sessuale nei confronti dei minori. La violenza sessuale ai danni di minori rimane però un fenomeno sociale piuttosto diffuso.

Persone LGBTI: l'art. 489 del codice penale marocchino criminalizza i rapporti sessuali consenzienti tra le persone dello stesso sesso con pene detentive fino a 3 anni. Recentemente non sono però stati segnalati significativi casi di discriminazione per orientamento sessuale su questioni lavorative e di accesso ai servizi sociali/sanitari e pubblici.

Minoranze: da segnalare la condizione della popolazione di etnia Sahraui. La situazione appare migliorata rispetto agli anni passati in merito al godimento dei diritti civili, in particolare per quanto attiene la libertà di espressione e di associazione. Rimangono alcune zone d'ombra: vi sono ancora denunce di maltrattamenti e di repressione compiuti dalle forze dell'ordine marocchine, ma queste sembrano legate a episodi sporadici piuttosto che a pratiche sistematiche. Alla società civile, anche quella più radicale, nel complesso è garantito uno spazio per le proprie attività. Da segnalare infine che il Marocco sta da alcuni anni imprimendo slancio allo sviluppo socio-economico del Sahara Occidentale, con l'obiettivo di "fidelizzare" le popolazioni ivi residenti attraverso una crescita economica cui l'area è rimasta finora sostanzialmente estranea.

49) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

La costituzione e la legge proibiscono il ricorso alla tortura ed il governo marocchino in più occasioni ha dichiarato l'impegno a rendere effettive queste disposizioni. Nel 2018 il Ministro per i diritti umani Mustafa Ramidha ha tuttavia riconosciuto, nel corso di un programma televisivo, l'esistenza di alcuni casi, che tuttavia avrebbero carattere non sistematico e sicuramente meno frequente che in passato.

In effetti le autorità marocchine si sono impegnate negli ultimi anni a contrastare il fenomeno. Nel febbraio 2018 il Parlamento ha votato all'unanimità un ampliamento del mandato del Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo (CNDH), in modo tale che esso accolga un Meccanismo di prevenzione nazionale (NPM), in linea con i requisiti del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura. La legge definisce la tortura e sancisce che tutti gli ufficiali del governo e i membri delle forze di sicurezza che "facciano uso di violenza contro altri individui senza legittimi motivi, o incitano altri a fare lo stesso, durante il corso delle loro funzioni verranno puniti in conformità con la gravità della violenza perpetrata". A cospetto dei diversi casi denunciati negli ultimi mesi, le iniziative disciplinari o processuali avviate nei confronti dei presunti responsabili sembrano essersi tradotte in pochi provvedimenti concreti.

Da tenere infine presente il rapporto del Segretario Generale ONU UNSC S/2019/282 del 1° aprile dedicato al Sahara Occidentale: secondo il rapporto OHCHR ha ricevuto segnalazioni da parte di legali e familiari di individui di etnia Sahraui ora in detenzione in collegamento ai fatti Gdeim Izik del 2010, che fanno stato di torture ed altri comportamenti vessatori ai danni dei detenuti in parola.

50) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Non rilevante, alla data della redazione di questa scheda.

51) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

- a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate

In linea con quanto stabilito nella Costituzione del 2011, il Paese ha effettuato numerosi progressi rispetto alla protezione dei diritti umani. Il quadro legislativo ha visto finora degli avanzamenti rispetto alla riorganizzazione del Consiglio Nazionale sui Diritti Umani (CNDH) – con nuovi meccanismi di protezione dei diritti di bambini e persone con disabilità e per la prevenzione della tortura – e alla lotta alla violenza contro le donne. Sono stati inoltre posti dei limiti alla detenzione preventiva e al matrimonio di minori e migliorate le condizioni nelle carceri (adesso controllate in maniera

indipendente dal CNDH). Sussistono ancora dei gap legislativi rispetto alla protezione delle minoranze, soprattutto quella LGBTI e quelle religiose.

b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:

i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]

Non rilevante per il Marocco.

ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881

Il Marocco è parte dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Ha ratificato nel 1979 il Patto internazionale sui diritti civili e politici, non ha ratificato né il primo Protocollo opzionale (che garantisce agli individui la possibilità di fare ricorso contro la violazione di tali diritti, né il secondo Protocollo (volto all'abolizione della pena di morte del 1989). In generale il governo coopera però con le Nazioni Unite e garantisce l'accesso alle visite richieste dall'organizzazione.

iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984

Il Marocco ha firmato e ratificato la Convenzione del 1984 (e accettato la procedura di ricorso individuale nei casi di tortura, ex art. 22 della Convenzione) e il Protocollo addizionale del 2002. In merito alle altre disposizioni adottate dall'ordinamento marocchino per prevenire e contrastare il crimine di tortura, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 3.

iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]

Si rimanda a quanto esposto nei paragrafi 2 e 3.

c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]

La legge riconosce lo status di rifugiato. Il governo collabora tradizionalmente con l'UNHCR per la verifica delle domande di asilo e l'attribuzione dello status di rifugiato: UNHCR riporta i casi passibili di riconoscimento ad una competente Commissione interministeriale. Il governo riconosce due tipi di status di richiedente asilo: i rifugiati indicati dallo statuto dell'UNHCR e la "regolarizzazione eccezionale dei rifugiati in situazione irregolare" nell'ambito del programma per la regolarizzazione dei migranti del 2016. Il governo ha continuato a concedere lo status ai rifugiati riconosciuti dall'UNHCR e quello temporaneo ai rifugiati siriani registrati.

I rifugiati ed i richiedenti asilo, come anche i migranti, continuano ad essere potenzialmente esposti ad abusi. In particolare, sono cresciuti in Marocco il traffico ed il contrabbando di esseri umani in Europa, conseguenza del contestuale restringimento delle rotte centrale ed orientale del Mediterraneo. Le autorità marocchine, tuttavia, hanno cooperato con quelle spagnole ed in generale europee per contrastare l'attività della criminalità organizzata e arrestare i trafficanti. Il Parlamento ha approvato nel 2016 la legislazione finalizzata a migliorare la protezione per le vittime di tratta. Segnalati casi in cui le autorità hanno arrestato o sottoposto a fermo i migranti, in particolare intorno alle città enclave Spagnole di Melilla e Ceuta, per poi ricollocarli forzatamente in altre parti del Paese al fine di impedire l'attraversamento illegale del confine con la Spagna.

d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

Gli individui hanno accesso alla giustizia per nei casi di violazione dei diritti umani; tale diritto può risultare pregiudicato dalla mancanza di indipendenza dei tribunali - su casi politicamente sensibili - o di imparzialità, per influenze extragiudiziarie o corruzione. Il Consiglio Superiore della Magistratura è incaricato di vigilare sul comportamento dei magistrati ed esistono nei confronti di questi fenomeni rimedi amministrativi e giudiziari.

L'istituzione del Mediatore (un difensore civico nazionale) ha fornito grande aiuto nella risoluzione di cause civili per le quali non è possibile ricorrere alla giustizia ordinaria. La portata delle attività del

mediatore si è gradualmente estesa e i ricorsi sottoposti a questa autorità sono oggetto di indagini approfondite. Il mediatore ritrasmette al CNDH i casi specificamente riferiti alle accuse di violazione dei diritti umani. Il CNDH continua quindi ad essere strumento per denunciare abusi e violazioni dei diritti umani.

52) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

- a) Comunità LGBTI
-

53) Fonti consultate

- a) 2018 US Department of State Country Report on Human Rights (<https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/>)
- b) UN Human Rights - Office of the High Commissioner (<https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>)
- c) 2017 US Department of State's International Religious Freedom Report (<https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/morocco/>)
- d) EU annual report on human rights and democracy in the world - 2018 Country updates (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2018_7.pdf)
- e) Amnesty International 2017/18 Report (<https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF>)
- f) Lista dei Paesi di origine sicura dei Paesi Bassi (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijt-van-veilige-landen-van-herkomst>)
-

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene** il Marocco un Paese di origine sicuro. Dalla valutazione è esclusa la categoria indicata nel punto n. 6.

SCHEDA MONTENEGRO
UNITÀ PER L'ADRIATICO E I BALCANI – DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
DATA 3 LUGLIO 2019

54) Quadro del Paese

- a) Ordinamento giuridico ("situazione legale")
Repubblica parlamentare, con Capo dello Stato eletto a suffragio universale; sistema giuridico improntato alla separazione dei poteri.
- b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico
Il Montenegro è un Paese candidato all'adesione all'Unione Europea (con negoziati di adesione avviati nel 2012) ed è membro del Consiglio d'Europa; in questo senso ad essa vengono riconosciuti gli elementi distintivi di un sistema democratico.
- c) Situazione politica generale
Il quadro politico generale non presenta situazioni di particolare criticità. Sullo sfondo di un mediatizzato caso di corruzione, il Governo è tuttavia confrontato da alcuni mesi da un movimento di protesta pacifico che chiede l'azzeramento dei vertici istituzionali e la convocazione di nuove elezioni.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

55) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2001/95/ue e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Non sussistono in via generale e costante atti di persecuzione ai sensi della direttiva 2001/95/UE e del decreto legislativo 251/2007. Buona la collaborazione con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

56) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Vengono segnalati casi di maltrattamenti in situazioni di custodia (ad es. nel caso di arresti nel quadro di operazioni di polizia) o di detenzione, cui si accompagna ad ogni modo una riduzione dei casi di impunità ed un aumento degli indennizzi.

57) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Assenza di situazioni di conflitto armato interno o internazionale

58) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

- a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate
- b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:
 - i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]
 - ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881
 - iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984
 - iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]
- c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]
- d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

59) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

Non si ritiene di segnalare eventuali eccezioni.

60) Fonti consultate

a) Generali

a) Generali

- Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019.

b) Altri Stati membri dell'Unione Europea, EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa, Altre organizzazioni internazionali competenti:

- Informazioni circa lista nazionali di altri Stati membri UE;

- EASO - Country of Origin Information Report, 2016 Montenegro;

- EASO - Asylum applicants from the Western Balkans Comparative analysis of trends, push-pull factors and responses, 2013;

- Dati EUROSTAT su tassi di riconoscimento a livello UE della Protezione Internazionale in prima istanza

- Commenti UNHCR alle Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019;

- Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), Post-monitoring dialogue with Montenegro, Information note by the co-rapporteurs on their fact-finding visit to Podgorica, (2 – 4 October 2017);

- Commissione Europea - 2019 Communication on EU Enlargement Policy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Montenegro 2019 Report;

- Commissione Europea - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32/EU, Brussels, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD);

- Consiglio ONU per i diritti umani - Human Rights Council, Thirty-eighth session, 18 June–6 July 2018 Agenda item 6, Universal periodic review, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Montenegro.

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene il Montenegro** un Paese di origine sicuro.

SCHEDE SENEGAL
UFFICIO V
DIREZIONE GENERALE per la MONDIALIZZAZIONE e le QUESTIONI GLOBALI
Giugno 2019

61) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico

Il Senegal è una Repubblica presidenziale caratterizzata da un sistema legale misto, basato sul diritto francese e sul diritto islamico. La prima Costituzione risale al 1963 ed è stata modificata più volte. Nel 2001 mediante un referendum fu adottata e promulgata la Costituzione attuale, il cui testo è stato revisionato nel 2016 a mezzo procedimento referendario: si è così stabilito nell'ordinamento senegalese il limite del mandato presidenziale a 5 anni, istituito l'Alto Consiglio delle Collettività territoriali e introdotto il voto dei senegalesi all'estero per le consultazioni elettorali. Nel 2019 il Parlamento ha approvato un nuovo pacchetto di riforme costituzionali, tra le quali, la soppressione della figura del Primo Ministro rappresenta la misura più rilevante. Il Parlamento è unicamerale. La legislatura ha durata quinquennale.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

Nel contesto regionale il Senegal è fra i Paesi in cui i diritti umani e le libertà fondamentali godono di un buon livello di protezione ⁴⁴. L'ultimo rapporto citato dell'Ufficio per i Diritti Umani delle NU individua peraltro alcune best practices nel Paese riguardo i progressi fatti nella protezione dei diritti delle donne, dei bambini, dei disabili della popolazione carcerari e in relazione all'istituzione di enti dedicati alla tutela dei diritti sottolineando tuttavia il limite della scarsità di risorse da impegnare in tali attività. Nel 2001 la nuova Costituzione ha sancito per la prima volta il diritto di possedere la terra per le donne. **Nel luglio del 2004 è stata abrogata la pena di morte**. La libertà religiosa è sostanzialmente rispettata. Il Senegal siede nel Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU (2018-2020) dove ha promosso azioni significative in termini di accesso universale alle risorse idriche attraverso azioni di idro-diplomazia (si svolgerà proprio a Dakar il vertice mondiale sull'acqua nel 2021); è inoltre partner della Piattaforma per l'Educazione ai Diritti Umani e co-sponsorizza l'adozione della risoluzione relativa al Programma Mondiale dedicato.

Malgrado una situazione generale positiva, esistono alcuni elementi di fragilità. **Le maggiori preoccupazioni, anche in ambito UE sono in relazione alla tutela dei diritti LGBTI. Numerose le condanne in applicazione dell'art. 319.3 del Codice Penale che prevede il reato di omosessualità**. Le Autorità senegalesi sostengono tuttavia che il Paese non sia ancora pronto per normative più "progressiste" anche in considerazione della delicatezza che questi temi ricoprono per la leadership religiosa. Per quanto concerne i diritti dei minori, si rilevano in particolare criticità nell'accesso all'educazione e il fenomeno dei matrimoni precoci. Il Codice di Protezione dell'Infanzia in vigore non riesce inoltre ad arginare il fenomeno della mendicizia infantile, che riguarda molti giovani allievi (Talibés) delle scuole coraniche (Daara). Criticità si rilevano inoltre rispetto alla protezione delle persone diversamente abili, soprattutto in età scolare. Per quanto concerne i diritti delle donne, malgrado nel 1999 una legge abbia messo al bando le mutilazioni genitali femminili, le azioni di contrasto a tali pratiche, contenute nei Piani nazionali di prevenzione e sanzione, non sono finora state particolarmente incisive.

Nel 2004 la pena capitale è stata abolita ma non è stato ratificato il Protocollo facoltativo della Convenzione dedicata. Il Rapporto di Amnesty International 2017-2018 ha evidenziato alcune criticità relative al nuovo codice della stampa, alla libertà di espressione e al sovraffollamento

⁴⁴ https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/senegal/session_31_-

delle carceri. A tale proposito è stato rievocato il caso di Khalifa Sall, al quale dopo un anno di carcere fu negata la libertà condizionale su cauzione⁴⁵.

c) Situazione politica generale

L'attuale Presidente della Repubblica Macky Sall, al potere dal 2012 è stato recentemente rieletto al primo turno alle elezioni del 24 febbraio 2019 per un secondo mandato settennale. Le elezioni si sono svolte in maniera ordinata e tranquilla e senza violenze seppure il confronto politico sia stato a tratti acceso. Tra i principali fattori alla base dell'ampio consenso nei confronti dell'attuale amministrazione, la solida crescita economica del Paese, attestata a tassi annuali di circa il 6%, che ne fa uno dei mercati più dinamici del Continente. Il forte consenso raccolto ha indotto il Presidente Sall a riaffermare il suo impegno a favore di una riforma costituzionale del Paese in senso presidenziale. Già in occasione del suo primo mandato, il Presidente Sall aveva favorito l'adozione di una revisione costituzionale, approvata con procedimento referendario nel marzo 2016, che ha previsto la riforma del Codice elettorale e dei partiti politici, un ampio decentramento amministrativo e territoriale, la revisione del regolamento interno dell'Assemblea Nazionale, la creazione dell'Alto Consiglio delle Collettività territoriali (in sostituzione del Senato) e la rappresentanza politica elettiva per la diaspora. Il 4 maggio 2019, a seguito della sua elezione per il secondo mandato, il Presidente Sall ha annunciato l'adozione da parte del Parlamento senegalese a larghissima maggioranza, e a tempo di record, del progetto di riforma costituzionale per l'abolizione della carica di Primo Ministro. La riforma è stata tuttavia fortemente criticata dalle opposizioni, che vedono in essa il rischio di derive autoritarie.

Sul piano sociale all'avvio del suo secondo mandato il Presidente Sall si è solennemente impegnato a migliorare le condizioni della popolazione e soprattutto dei giovani ai quali è stato promesso un potenziamento dell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale. Il Presidente si è inoltre impegnato a migliorare la condizione delle donne a partire dai servizi sanitari e per la famiglia. Per sostenere tali aspettative Sall, che pure avvia il suo secondo mandato da una posizione di forza, dovrà consolidare la posizione economica e finanziaria del Paese puntando soprattutto sull'allargamento dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse petrolifere.

62) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

In Senegal i rapporti sessuali tra individui dello stesso sesso continuano a essere definiti “atti contro natura” e sono puniti penalmente; gli appartenenti alla comunità LGBTI sono spesso vittime di discriminazioni e attacchi⁴⁶. In occasione dell'UPR di novembre 2018, il Senegal non ha accettato le raccomandazioni relative ai diritti LGBTI in quanto ritenute contrarie ai precetti culturali a cui si ispirano le sue leggi e consuetudini sociali.

63) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Il Senegal ha abolito **la pena di morte** nel 2004, ma non ha aderito al secondo protocollo facoltativo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989; da ultimo, dopo recenti fatti di cronaca, la stampa e parte dell'opinione pubblica invocano un ritorno all'applicazione della pena capitale. Sarà pertanto necessario monitorare gli sviluppi futuri di tali aspetti.

⁴⁵ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62937/eu-annual-report-human-rights-and-democracy-world-2018-country-updates_en e Rapporto UNOWAS 2018 <https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/n1846130.pdf>

⁴⁶Cfr: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf>; https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/senegal/session_31_november_2018/a_hrc_wg.6_31_sen_1_f.pdf, pag.22-23.

Per quanto riguarda la **tortura**, non se ne annovera la pratica. Il Senegal pur avendo aderito nel 1986 alla Convenzione contro la tortura del 1985 – non ha ancora però sviluppato un compiuto sistema di prevenzione e monitoraggio, come recentemente rilevato dall'ultimo rapporto del Comitato ONU competente⁴⁷

Con particolare riferimento alla condizione femminile, anche se in calo e nonostante l'esistenza di una normativa al riguardo risalente al 1999, **continua ad essere diffusa la pratica delle mutilazioni genitali femminili**⁴⁸

Particolarmente delicata **la condizione dei minori affidati alle scuole coraniche tradizionali**: nonostante la creazione di un comitato preposto e l'impegno ad adottare un vero e proprio codice del fanciullo (alla cui redazione peraltro stiamo contribuendo come Cooperazione italiana in raccordo con l'Ufficio ONU per i DU), il paese non ha ancora trovato una soluzione normativa alla mendicizia infantile. Il problema è particolarmente delicato, perché legato alla struttura delle scuole coraniche tradizionali e allo sfruttamento di alcuni dei c.d. talibè, ovvero dei bambini che sin dalla più giovane età vengono affidati a maestri religiosi. I bambini talibè, che vengono di fatto obbligati a mendicare per le strade del paese, sono vittime di violenze e maltrattamenti di ogni genere. Il fenomeno è diffuso sia in ambito rurale che urbano⁴⁹

La situazione carceraria presenta ancora delle carenze, dovute al sovraffollamento e alla mancanza di sostegni per la rieducazione ed il reinserimento sociale dei detenuti: in particolare di quelli più giovani provenienti da zone economicamente fragili che rimangono a forte rischio di radicalizzazione⁵⁰.

64) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Nel sud del paese, **in Casamance, permane un conflitto interno definito "a bassa intensità"**, che ha causato negli ultimi anni un certo numero di vittime⁵¹. **Nella stessa zona sono presenti zone minate, alla cui bonifica operano diverse organizzazioni internazionali**⁵². Apprezzabili tuttavia gli sforzi messi in campo dal Paese che ha firmato e ratificato la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (cd. Convenzione di Ottawa) e adottato un piano nazionale di sminamento (2007-2015)⁵³. Tuttavia la situazione di latente conflitto continua a costruire motivo di instabilità e di movimento di sfollati. A causa dell'andamento altalenante del conflitto dei movimenti irredentisti casamancesi con Dakar, **circa 18.000 persone sono state costrette a lasciare la Casamance riparando in Guinea Bissau e Gambia**⁵⁴.

⁴⁷<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/263/77/PDF/G1826377.pdf?OpenElement>

⁴⁸https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf; <https://data.unicef.org/resources/fgm-country-profiles/Senegal>; <http://www.onusenegal.org/Lutte-contre-les-mutilations-genitales-feminines-les-victimes-vont-beneficier-de.html?lang=fr>

⁴⁹https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-dakar/documents/publication/wcms_237356.pdf

⁵⁰ UNESCO Chair in Applied Research for Education in Prison, National Consultation on the Situation of Prisons in Senegal: Improvement of the Condition of Detention, Social Integration and Prevention of Violent Extremism through Education, 23-24 May 2017: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/UNESCOPrisonEDConsultationSenegalEN110917FnREV.pdf>

⁵¹ Cfr.: Jean-Claude Marut, Marut, 'Guinée-Bissau, Casamance et Gambie: une zone à risques', *EUISS Opinion*, December 2008. See: <http://www.iss.europa.eu>. Si tratta di un conflitto trentennale che oppone le fazioni autonomiste della Casamance allo Stato senegalese.

⁵² Cfr.: <https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/Ficheprojets/Projet-dappui-ala-lutte-antimines-en-Casamance.pdf> e a pag. 5

⁵³ V.: <https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/preventioncrise/undp-sn-snams-2007-2015.pdf>.

⁵⁴ dati 2018 <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66031>.

65) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

- a) Mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate

Il Sistema legislativo senegalese di protezione dei diritti dell'uomo dovrebbe meglio strutturarsi e dotarsi di adeguate forme di finanziamento che ne garantiscano l'efficacia. Apprezzabili tuttavia gli sforzi messi in campo dal Governo che ha varato **una Strategia per i diritti dell'uomo e la democrazia in Senegal (2016-2020)**, il Comitato Senegalese dei Diritti dell'Uomo e l'Ufficio Nazionale dei Luoghi di Privazione della Libertà (ONPLP), la cui effettiva operatività appare al momento limitata dalla carenza di risorse.

- a) Il Senegal aderisce a vari strumenti di tutela internazionale dei DDUU :

- ✓ Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, firmata il 4 febbraio 1985 e ratificata il 21 agosto 1986;
- ✓ Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, firmato il 4 febbraio 2003 ratificato il 18 ottobre 2006;
- ✓ Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato il 6 giugno 1970 e ratificato il 13 febbraio 1978;
- ✓ Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate, firmata il 6 febbraio 2007 e ratificata l'11 dicembre 2008;
- ✓ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, firmata il 29 luglio 1980, ratificata il 5 febbraio 1985;
- ✓ Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, firmata il 22 luglio 1968, ratificata il 19 aprile 1972;
- ✓ Patto Internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali, firmato il 6 luglio 1970, ratificato il 13 febbraio 1978;
- ✓ Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie-firma 9 giugno 1999;
- ✓ Convenzione relativa ai diritti dell'Infanzia, firmata il 26 gennaio 1990, ratificata il 31 luglio 1990;
- ✓ Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'Infanzia, riguardante il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, firmato l'8 settembre 2000 e ratificato il 3 marzo 2004;
- ✓ Convenzione relative ai diritti delle persone portatrici di handicap, firmata il 25 aprile 2007 e ratificato il 3 marzo 2004;

- b) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

Nel complesso, in funzione degli strumenti normativi interni e internazionali e degli sforzi messi in campo dal governo dettagliatamente documentati dall'ultimo rapporto dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle NU, la situazione dei diritti umani in Senegal può ritenersi abbastanza soddisfacente; tuttavia è necessario accelerare la revisione del codice del diritto di famiglia per dare più spedita attuazione alle misure a favore dell'*empowerment* femminile, approvare urgentemente il codice dell'infanzia e mettere in cantiere una riforma delle scuole coraniche, per assicurare la protezione e l'educazione formale dei minori che le frequentano. Il Senegal è stato sottoposto a procedura di esame dal Consiglio dei DDUU delle NU nel 2018, Dakar ha accettato 152 delle 185 raccomandazioni contenute nel rapporto finale, inclusa quella di aumentare la dotazione finanziaria della Commissione Nazionale per i DDUU e di aumentarne l'indipendenza rispetto all'esecutivo. Il sistema legale di tutela dei diritti fondamentali sebbene nel complesso soddisfacente non è ancora in grado di proteggere le categorie delle donne, dei bambini, delle persone con disabilità della

comunità LGBT, degli attivisti e dei leader dell'opposizione, giornalisti e attivisti delle forze di opposizione o delle ONG.⁵⁵

Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

Alcune aree della Casamance sono da considerarsi a rischio a causa del perdurare dello stato di conflitto interno a bassa intensità. Si segnala inoltre la condizione di alcuni gruppi giudicati particolarmente vulnerabili, quali le **vittime o potenziali vittime di MGF**; le **vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione (minori)**; **persone della comunità LGBTI**; **giornalisti**; **leader e attivisti a favore dell'opposizione**.

Fonti consultate

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_2018_1.pdf

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_sg.html;

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/senegal/session_31_november_2018/a_hrc_wg.6_31_sen_1_f.pdf;

<https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf>;

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/263/77/PDF/G1826377.pdf?OpenElement>

https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf;

<https://data.unicef.org/resources/fgm-country-profiles/Senegal>;

<http://www.onusenegal.org/Lutte-contre-les-mutilations-genitales-feminines-les-victimes-vont-beneficier-de.html?lang=fr>;

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-dakar/documents/publication/wcms_237356.pdf;

<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/UNESCOPrisonEDConsultationSenegalEN110917FnIREV.pdf>;

EUISS Opinion, December 2008. See: <http://www.iss.europa.eu>;

<https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/Ficheprojets/Projet-dappui-ala-lutte-antimines-en-Casamance.p>;

<https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/preventioncrise/undp-sn-snams-2007-2015.pdf>.

dati 2018 <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66031>.

<https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/n1846130.pdf>

Amnesty International, Rapporto 2017 -2018, Infinito Edizioni

PARERE DELL'UFFICIO

*Alla luce di quanto sopra e per quanto di competenza questo Ufficio ritiene **che il Senegal possa essere considerato un Paese di origine sicuro** ai fini delle disposizioni dell'Art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008, ad eccezione della regione della Casamance e delle aree circostanti, delle vittime o potenziali vittime di MGF; delle vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione (donne e minori); delle persone della Comunità LGBT, giornalisti, leader e attivisti a favore delle forze di opposizione.*

⁵⁵ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_2018_1.pdf, pg.136-137; Amnesty International Rapporto 2017 – 2018 , Infinito Ed. pg. 130-131;

SCHEDA SERBIA
UNITÀ PER L'ADRIATICO E I BALCANI – DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
DATA 3 LUGLIO 2019

66) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico (“situazione legale”)

Repubblica parlamentare, con Capo dello Stato eletto a suffragio universale; sistema giuridico improntato alla separazione dei poteri.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

La Serbia è un Paese candidato all'adesione all'Unione Europea (con negoziati di adesione avviati nel 2014) ed è membro del Consiglio d'Europa; in questo senso ad essa vengono riconosciuti gli elementi distintivi di un sistema democratico.

c) Situazione politica generale

Il quadro politico generale è stabile, con una solida maggioranza riunita attorno al Governo guidato da Ana Brnabić ed al Presidente della Repubblica [Aleksandar Vucic](#), i quali sembrano godere anche di un solido consenso tra gli elettori, nonostante negli ultimi mesi sia nato un movimento di contestazione volto a denunciare l'asserita mancanza di democrazia, pluralismo e legalità nel Paese. Nella sua Comunicazione 2019 sull'allargamento, la Commissione europea indica per la Serbia un restringimento dello spazio per l'espressione di opinioni politiche divergenti ma dà conto della elaborazione di una strategia nazionale per i media nonché di un processo di riforma costituzionale che mira principalmente a rafforzare le garanzie dell'indipendenza giudiziaria in linea con gli standard europei.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

67) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2001/95/ue e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Non sussistono in via generale e costante atti di persecuzione ai sensi della direttiva 2001/95/UE e del decreto legislativo 251/2007.

68) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Nonostante vengano denunciati casi di maltrattamenti con particolare riguardo a situazioni di privazione della libertà (ad es. nel caso di arresti nel quadro di operazioni di polizia), tali casi sono affrontati dalle Autorità nel quadro di un meccanismo giudiziario effettivo.

69) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Assenza di situazioni di conflitto armato interno o internazionale

70) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate

b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:

i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848

ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881

iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984

iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti

- inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]
- c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]
- ...
- d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

71) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

Non si ritiene di segnalare eventuali eccezioni.

72) Fonti consultate

- a) Generali
- Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019.
- b) Altri Stati membri dell'Unione Europea, EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa, Altre organizzazioni internazionali competenti:
- Informazioni circa lista nazionali di altri Stati membri UE;
 - EASO - Country of Origin Information Report, 2016 Serbia;
 - EASO - Asylum applicants from the Western Balkans Comparative analysis of trends, push-pull factors and responses, 2013;
 - Dati EUROSTAT su tassi di riconoscimento a livello UE della Protezione Internazionale in prima istanza;
 - Commenti UNHCR alle Schede informative della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo allegate all'Appunto DGIT V n. 68332 del 12.04.2019;
 - Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee). Information note by the co-rapporteurs on their fact-finding visit to Belgrade (26-28 October 2016);
 - Consiglio d'Europa, Commissario per i diritti umani – Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following his visit to Serbia from 16 to 20 March 2015;
 - Commissione Europea - 2019 Communication on EU Enlargement Policy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Serbia 2019 Report;
 - Commissione Europea - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32/EU, Brussels, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD);

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene la Serbia** un Paese di origine sicuro.

SCHEMA TUNISIA
UFFICIO 10 - DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
DATA 21/06/2019

73) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico (“situazione legale”)

La Tunisia è una Repubblica semipresidenziale liberal-democratica caratterizzata da un sistema legale basato sul civil law e sul diritto islamico. Il sistema parlamentare è misto: il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica e dal Capo di Governo. Il Presidente è eletto a suffragio universale per un mandato di 5 anni e designa come Capo di Governo il candidato del partito di maggioranza. Il potere legislativo è detenuto da un parlamento unicamerale, denominato “Assemblea dei Rappresentati del Popolo”, i cui membri sono eletti a suffragio universale per un mandato di 5 anni. La Costituzione del 2014 sancisce la separazione dei poteri e garantisce l’indipendenza del potere giudiziario (art. 102) attraverso la previsione di un Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno, e di una Corte Costituzionale (ad oggi non ancora istituita). I membri di questi organi sono eletti dall’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo. La carta costituzionale promuove anche il decentramento amministrativo (art 14), condizione che ha trovato prima, concreta applicazione con le elezioni municipali libere di maggio 2018.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

La costituzione sancisce la supremazia della legge, che viene applicata all’interno di un sistema democratico. La legge stabilisce l’indipendenza della magistratura ma, sul piano concreto – secondo alcuni attivisti per i diritti umani – molti giudici accusano il governo di continuare ad interferire con il sistema giudiziale. Casi di corruzione sono ancora piuttosto presenti nel paese, ma il Primo Ministro sta portando avanti una campagna anti-corruzione che si è tradotta nell’ultimo anno con una serie di arresti. Da rilevare che, a seguito degli attentati terroristici che hanno colpito il Paese nel 2015, ad oggi vige in Tunisia lo stato di emergenza.

c) Situazione politica generale

Il sistema politico - promosso dalla Costituzione all’indomani della “rivoluzione dei gelsomini” - prevede elezioni libere, trasparenti, segrete, universali; numerosi osservatori internazionali hanno confermato queste condizioni, valutando le elezioni tenutesi dal 2014 ad oggi. All’interno del sistema emerge una quantità di piccoli partiti, per la maggior parte nati dopo il 2014. I due partiti maggiori, Ehnada (islamista) e Nida Tounes (emanazione del Presidente Essebsi, su posizioni liberali e moderate), fino ad oggi hanno collaborato in un governo di coalizione, nonostante le differenze programmatiche, per mancanza di maggioranze alternative.

Si attendono per la fine dell’anno (ottobre e novembre) elezioni parlamentari e presidenziali che potranno dare nuove indicazioni sul futuro assetto politico del Paese.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

74) Atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Diritto alla vita: Dal 1991 il Paese attua una moratoria contro la pena di morte, che comunque è ancora vigente nel codice penale. Le condanne alla pena capitale comminate negli ultimi anni sono state tramutate in detenzioni a vita; inoltre i condannati riescono spesso ad ottenere la libertà condizionata dopo i primi 15 anni previsti dalla condanna (Decisione Saidani vs. Germany, 27/09/2018, CEDU). La Tunisia ha inoltre accettato le raccomandazioni proposte nella Universal Periodic Review del 2017, che la esortavano tra l’altro a procedere verso la definitiva abolizione della pena di morte.

Restrizione della libertà personale: La legge vieta arresti e detenzioni arbitrarie ma non sempre il divieto sarebbe rispettato. Gli osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione sulla possibilità che lo stato di emergenza ancora in vigore possa fornire alle autorità i mezzi per arrestare i cittadini con prove scarse o inesistenti. La legge dà comunque diritto al detenuto di fare ricorso in via giudiziale contro la

detenzione preventiva. Pone una problematica la legge sul contro-terrorismo del 2015, che restringe le garanzie del sospettato senza però creare un chiaro quadro giuridico rispetto alla fattispecie del crimine di terrorismo.

Diritto a un equo processo: la legge garantisce il diritto a un giusto processo, generalmente osservato.

Diritto al rispetto della vita familiare: la legge garantisce il rispetto della privacy, limitato solo nel caso di terrorismo, poiché il sospettato può essere posto sotto sorveglianza e intercettazione (per la quale il procuratore deve chiedere un'autorizzazione).

Libertà di parola e di stampa: entrambe le libertà sono garantite dalla legge, con alcune limitazioni. Per quanto riguarda la libertà di espressione, essa è garantita entro i limiti della pubblica morale o decenza. La legge prevede inoltre i reati di diffamazione, false accuse e attacchi alla reputazione dell'esercito. I giornalisti lamentano una massiccia interferenza del governo nel settore, che segue la progressiva concentrazione della proprietà dei media. Si registrano casi di violenza e persecuzione di giornalisti e attivisti, anche stranieri. Da segnalare, da ultimo, l'adozione a giugno 2019 (a pochi mesi dalle prossime elezioni) di una legge che vieta di candidarsi a coloro i quali, in violazione alle norme che regolano la vita dei partiti politici, abusino dei media per ottenere un vantaggio elettorale.

Libertà di religione: la Costituzione riconosce l'Islam come religione del Paese e, al tempo stesso, la laicità dello Stato. La Costituzione dispone inoltre e garantisce la libertà di credo, coscienza ed esercizio della pratica religiosa. La legge impone ad associazioni e partiti il rispetto per lo Stato di diritto ed i principi democratici e fa divieto di promuovere la violenza, l'odio, l'intolleranza o la discriminazione su base religiosa. Sono riportati casi di minacce di violenza verso musulmani convertiti al cristianesimo ed atei, verso i quali è piuttosto diffuso lo stigma sociale.

Libertà di assemblea e associazione: Il diritto di assemblea è sancito dalla legge, ma sono riportati alcuni casi di detenzione di manifestanti, rilasciati poi senza accuse. Nell'ultimo anno non sono stati registrati episodi gravi di incidenti o interferenze delle forze armate. Anche la libertà di associazione è prevista dalla legge: con una legge del 2011 l'associazionismo è stato dotato di più garanzie e libertà (il governo non può più dissolvere un'associazione, ma può farlo solo la magistratura), tuttavia sono segnalati casi di ritardi nelle registrazioni e problemi burocratici.

Donne e minori: la Costituzione e la legge prevedono l'uguaglianza tra donne e uomini, ma le prime scontano ancora spesso trattamenti discriminatori. Il Paese si è impegnato nel migliorare questa condizione sul piano legislativo, con l'adozione della legge contro la violenza di genere nel 2017 e con un disegno di legge, attualmente in discussione al parlamento, sull'uguaglianza di genere in merito a pratiche successorie. Inoltre è stata istituita una "hotline" per le donne vittime di violenza. Per quanto concerne le violenze ai danni di minori, la legislazione è severa e rispettata; la legge sulla violenza di genere ha introdotto cambiamenti positivi anche in questo ambito.

Diritti LGBTI: il codice penale tunisino criminalizza rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso, con pene fino a tre anni di detenzione. Gli individui di questa comunità continuano ad affrontare discriminazioni e violenze, incluse minacce di morte o abuso sessuale, e la paura di essere condannati li scoraggia a denunciare questi episodi. Nel paese, tuttavia, numerose associazioni si impegnano per favorire il dibattito sul tema.

75) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

La legge proibisce queste pratiche, ma secondo alcune organizzazioni nazionali ed internazionali la polizia avrebbe sottoposto a maltrattamenti alcuni detenuti. L'Istanza Nazionale per la Prevenzione della Tortura (INPT) ha confermato nel 2018 questa circostanza ma ha segnalato al contempo la significativa riduzione dei casi di tortura (dato confermato dal 66% dei cittadini tunisini, secondo un sondaggio riportato dalla INPT). Rileva inoltre il significativo impegno del governo a contrastare il fenomeno (vd. punto 5, lettera d). Il governo ha tra l'altro adottato moduli di formazione per gli agenti di polizia per promuovere una corretta gestione delle emergenze nei penitenziari/centri di detenzione. Le condizioni delle prigionie sono al di sotto degli standard internazionali, a causa di sovraffollamento e infrastrutture inadeguate; il governo sta tentando di costruire nuove strutture e migliorare quelle già

esistenti. Le autorità consentono l'accesso nelle carceri agli osservatori internazionali che vogliono monitorare la situazione delle stesse.

76) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Non sussistono nel Paese situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

77) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate

Punto di riferimento è innanzi tutto la Costituzione del 2014, di stampo moderno, laica e ispirata alle carte costituzionali dei Paesi occidentali: essa riconosce un numero di diritti e prerogative dell'individuo, anche se parte del dettato non ha ancora trovato concreta attuazione. Particolarmente significativa l'adozione di un'importante legislazione, tra il 2017 e il 2018, in materia di promozione dell'uguaglianza di genere, di protezione dei diritti delle donne e di lotta alla discriminazione razziale.

b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:

i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]

ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.

La Tunisia è parte di 8 delle 9 convenzioni sui diritti umani promosse dalle Nazioni Unite: tra queste il Patto del 1966, ratificato dalla Tunisia nel 1969. Nel 2011 la Tunisia ha ratificato il relativo protocollo opzionale, che disciplina la procedura di ricorso individuale contro i casi di violazione dei diritti politici e civili. Notevoli sono i progressi compiuti negli ultimi anni nella protezione dei diritti umani dall'entrata in vigore della Costituzione nel 2014.

iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984

La Tunisia è parte alla Convenzione dal 1988 e ha ratificato nel 2011 il Protocollo addizionale. Da segnalare che la Tunisia accetta i ricorsi individuali contro casi di tortura ex art. 22 della Convenzione in parola.

iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]

Si veda quanto riportato ai paragrafi 2 e 3 della scheda.

c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]

Il Paese non ha una disciplina dedicata alla concessione dell'asilo o dello status di rifugiato. Il Ministro dell'Interno riferisce di coordinarsi regolarmente con UNHCR. Nelle more della definizione di un quadro giuridico definito, UNHCR è l'unico soggetto che conduce valutazioni sullo status di rifugiato. UNHCR fornisce assistenza ai rifugiati registrati per cure sanitarie di base e, in alcuni casi, istruzione di base. Il governo garantisce ai rifugiati registrati accesso a servizi di istruzione e alle strutture pubbliche per la sanità di base.

d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

L'amministrazione governativa che ha responsabilità primaria per indagare sulle violazioni dei diritti umani e combatterne le minacce è il Ministero della Giustizia (anche se le organizzazioni per i diritti umani ne mettono in dubbio l'efficacia e la determinazione ad agire). All'interno della Cancelleria presidenziale esiste inoltre un Alto Comitato per i diritti umani e le libertà fondamentali, agenzia finanziata dal governo con l'incarico di monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese e fornire

consulenza al Presidente su questa materia. Nel 2014 è stata istituita l'“Istanza per la Verità e la Dignità” (IVD), che ha l’incarico di indagare su violazioni gravi dei diritti umani compiute dal governo o da agenti del governo: l’IVD ha avviato l’attività nel 2016 e, alla fine di settembre dell’anno successivo, ha ricevuto più di 60.000 segnalazioni e petizioni; 25 casi sono stati deferiti al Ministero della Giustizia e 9 sono stati oggetto di azione penale. L’IVD ha concluso il suo mandato nel dicembre 2018, con successiva adozione (marzo 2019) di un rapporto finale. Nel 2013 il governo ha istituito anche l'“Istanza nazionale per la prevenzione della tortura” (INPV) per svolgere indagini e monitorare il quadro relativo ai casi di tortura.

Nel 2017 il Presidente Essebsi ha annunciato la creazione di un comitato con l’incarico di fornire raccomandazioni al governo su come allineare la nuova legislazione alla Costituzione del 2014 e agli accordi internazionali sui diritti umani dei quali il Paese è parte.

78) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

- a) Comunità LGBTI
-

79) Fonti consultate

- a) 2018 US Department of State Country Report on Human Rights (<https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/>)
 - b) UN Human Rights - Office of the High Commissioner (<https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>)
 - c) 2017 US Department of State’s International Religious Freedom Report (<https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/tunisia/>)
 - d) EU annual report on human rights and democracy in the world - 2018 Country updates (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/complete_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2018_7.pdf)
 - e) Amnesty International 2017/18 Report (<https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF>)
 - f) Lista dei Paesi di origine sicura dei Paesi Bassi (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijt-van-veilige-landen-van-herkomst>)
-

PARERE FINALE DELL’UFFICIO AI SENSI DELL’ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell’art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, si ritiene la Tunisia un Paese di origine sicuro. Dalla valutazione è esclusa la categoria indicata nel punto n. 6.

SCHEDA UCRAINA
UNITA' PER LA FEDERAZIONE RUSSA, L'EUROPA ORIENTALE, IL CAUCASO E L'ASIA CENTRALE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
DATA 25 GIUGNO 2019

80) Quadro del Paese

a) Ordinamento giuridico ("situazione legale")

L'Ucraina è una repubblica con ordinamento semipresidenziale, da cui derivano incisivi poteri esecutivi in capo al Presidente soprattutto in materia di sicurezza e difesa e in politica estera. Il Presidente, eletto con procedura diretta a suffragio universale con eventuale ballottaggio e mandato quinquennale, propone al Parlamento la nomina del Primo Ministro, del Ministro degli Affari Esteri, del Ministro della Difesa e del Capo dei Servizi di Intelligence. La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino monocamerale composto da 450 seggi, il cui mandato è altresì quinquennale, è eletta a suffragio universale sulla base di un sistema elettorale perfettamente misto proporzionale-maggioritario. Spetta al Parlamento approvare le nomine proposte dal Presidente e, relativamente agli altri Ministri non di nomina presidenziale, dal Primo Ministro e accordare la fiducia al Governo. Le ultime elezioni presidenziali si sono svolte tra il 31 marzo (primo turno) e il 21 aprile (ballottaggio), e l'intero processo elettorale è stato valutato dai principali organismi internazionali e missioni di osservazione come trasparente, credibile, corretto e democratico. Le prossime elezioni parlamentari si svolgeranno il prossimo 21 luglio. L'Ucraina aderisce ai principali strumenti e convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti umani (civili e politici) e tutela delle libertà fondamentali che concorrono a definire un quadro normativo di tutele soddisfacente e non discriminatorio nei confronti di nessuna particolare categoria sociale.

b) Applicazione della legge all'interno di un sistema democratico

L'Ucraina è governata da regole civili e democratiche e la legge è generalmente amministrata in modo funzionale. Persistono tuttavia alcune gravi e sistematiche criticità nel sistema giudiziario e nel rispetto dello stato di diritto. Non a caso tali questioni sono oggetto di un importante sforzo di riforma avviato dalla leadership ucraina dopo la "rivoluzione della dignità" del 2014 che ha portato, a seguito di imponenti manifestazioni di piazza poi sfociate in episodi di violenza, al rovesciamento di un establishment considerato particolarmente corrotto. Nonostante gli importanti sforzi di riforma attuati negli ultimi anni con il decisivo sostegno della comunità internazionale e gli indubbi risultati conseguiti soprattutto sul fronte dell'imponente produzione legislativa, la corruzione resta un fenomeno endemico, infiltrato in ampi settori della giustizia e del business, e la certezza del diritto rimangono i principali nodi politici irrisolti del Paese, con riflessi negativi sull'attrazione degli investitori esteri e sul senso generale di giustizia. È palpabile nel Paese un diffuso sentimento di impunità, particolarmente pervasivo nei casi che coinvolgono interessi economici e politici, e assumono spesso natura sistematica le azioni di pressione sulla magistratura e in generale sull'amministrazione della giustizia.

c) Situazione politica generale

Il sistema politico in Ucraina è caratterizzato, nel suo complesso, da sani e funzionanti meccanismi di dialettica democratica e appare competitivo e aperto. Non a caso il Paese ha una importante tradizione di alternanza al potere, sia in Parlamento che nella carica presidenziale (in un solo caso nella sua storia il Presidente in carica è stato confermato per un secondo incarico). La libertà di espressione è esercitata senza restrizioni, in linea con gli standard occidentali, e la persecuzione a sfondo politico assume un rilievo del tutto marginale. La stampa e i media godono di un contesto pluralistico e sono generalmente indipendenti nei contenuti e non soggetti a controlli o interventi limitativi su base sistematica. La società civile in Ucraina è particolarmente vibrante, attenta e libera nel pungolare e criticare il potere ed esercita le proprie prerogative senza vincoli o persecuzioni generalizzate. Si sono registrati tuttavia, negli ultimi due anni, numerosi episodi di violenza e intimidazione a danno di giornalisti, attivisti dei diritti umani ed esponenti della società civile, soprattutto da parte di aggregazioni di interessi e poteri economici, principalmente a livello locale,

che si sentivano minacciati. Un fenomeno certamente allarmante ma che rimane circoscritto e che non ha assunto dimensioni sistemiche. Diverso il discorso riguardo alla proprietà dei media, che rimane concentrata in poche mani e nel segno di quell'impronta oligarchica che tradizionalmente caratterizza il sistema ucraino e il mondo post-sovietico in generale.

Benché l'ordinamento ucraino escluda qualsiasi forma di discriminazione basata su genere, razza, colore della pelle, credenze religiose, lingua, etnia, origine sociale, e donne e minoranze abbiano libero accesso alla vita pubblica su base di equità, si osservano, da un lato, circoscritti fenomeni di intolleranza nei confronti della comunità LGBTIQ, dei rom, e in taluni casi, degli immigrati di colore, da parte dei gruppi nazionalisti e di estrema destra, dall'altro, anche a seguito di alcune controversie politiche di chiara impronta anti-russa adottate negli ultimi cinque anni, crescenti sentimenti di marginalizzazione nei confronti delle minoranze linguistiche (russe, ma anche ungheresi, romene, polacche) e delle comunità di credenti afferenti alla Chiesa Ortodossa di Mosca, assai presente nel Paese sia attraverso una nutrita rappresentanza ecclesiastica che attraverso importanti proprietà fondiarie.

Da segnalare inoltre la diffusa tendenza da parte delle Autorità, che è andata progressivamente consolidandosi nel corso degli ultimi 5 anni, a esasperare i toni nazionalistici e anti-russi e inserire in vere e proprie "liste di proscrizione" pubbliche, gestite direttamente dai servizi di sicurezza e che comportano l'inammissibilità nel territorio ucraino, chiunque, anche cittadini stranieri, che abbiano manifestato simpatia per le politiche della Federazione Russa in Ucraina o sostegno per l'annessione della Crimea e pertanto considerati una "minaccia per la sicurezza nazionale". Fenomeno diventato particolarmente preoccupante quando ha cominciato a colpire anche artisti, giornalisti e uomini di cultura.

Nonostante infine l'Ucraina non sia interessata da particolari attività del terrorismo internazionale, contribuisce in modo determinante all'instabilità politica complessiva del Paese il perdurante conflitto armato in corso nelle regioni orientali, nelle quali, per via di una situazione di sottrazione di fatto della sovranità, non sono garantite le tutele costituzionali e dello Stato sopra illustrate. Il conflitto ha inoltre prodotto, secondo stime ONU, almeno un milione di sfollati che fanno fronte quotidianamente a notevoli difficoltà e restrizioni che si traducono spesso in limitazioni all'accesso ai servizi di base. La linea di contatto che demarca il conflitto è attraversata ogni giorno da migliaia di persone, in maggioranza anziane, esposte a rischi altissimi dovuti a fuoco di artiglieria e mine.

In Crimea, che a seguito dell'annessione illegale e illegittima da parte della Federazione Russa nel marzo 2014 non è più sotto la sovranità ucraina, la situazione generale sul rispetto dei diritti umani è caratterizzata da forti restrizioni sulle libertà fondamentali e scarsa efficacia della macchina giudiziaria. Rapporti delle organizzazioni internazionali segnalano sistematici episodi di intimidazione, discriminazione su base razziale e persecuzione giudiziaria ai danni della minoranza tartara residente nella penisola.

La comunità ucraina in Italia, con circa 250.000 residenti, è la quinta comunità straniera in Italia. Dopo la liberalizzazione dei visti di breve soggiorno, intervenuta nel 2017, gli scambi di visite fra i due Paesi si sono notevolmente intensificati, fermo restando l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per coloro che soggiornano per più di 90 giorni.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] SUSSISTONO/NON SUSSISTONO

81) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

NON SUSSISTONO

82) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

NON SUSSISTONO (con l'eccezione, non sistematica ma frequente, di giustizia sommaria, trattamenti inumani, detenzioni prolungate e abusive nella zona del conflitto anche sotto il controllo del Governo di Kiev)

83) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale
NON SUSSISTONO (con l'eccezione del territorio del Donbass interessato dal conflitto armato e in quello non sotto il controllo delle autorità di Kiev)

84) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

a) mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate
SUSSISTE, pur con le inefficienze – generalizzate e non pregiudizialmente discriminatorie - della macchina della giustizia in Ucraina sopra richiamate.

b) mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:

i) nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 [vale per i Paesi parte della CEDU]

ii) nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881

iii) nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984

iv) in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea [privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge]

SUSSISTE, pur con le inefficienze – generalizzate e non pregiudizialmente discriminatorie - della macchina della giustizia in Ucraina sopra richiamate.

c) mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra [principio del non respingimento]

SUSSISTE, pur con le inefficienze – generalizzate e non pregiudizialmente discriminatorie - della macchina della giustizia in Ucraina sopra richiamate.

d) mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà

SUSSISTE, pur con le inefficienze – generalizzate e non pregiudizialmente discriminatorie - della macchina della giustizia in Ucraina sopra richiamate.

85) Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone

Nell'intero territorio del Donbass, interessato da un conflitto armato, e la penisola della Crimea annessa alla Federazione Russa, vengono riferite sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali.

86) Fonti consultate

a) Generali

Costituzione dell'Ucraina

https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/11/08/constitution_14.pdf

b) Altri Stati membri dell'Unione Europea, EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa, Altre organizzazioni internazionali competenti.

United Nations Human Rights - Office of the High Commissioner

<https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARRegion/Pages/UARports.aspx>

Transparency International Ukraine

<https://ti-ukraine.org/>

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

<https://www.unocha.org/ukraine>

United Nations Development Programme in Ukraine
<http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home.html>

United Nations Refugee Agency
https://www.unhcr.org/ua/#_ga=2.30025532.2065860300.1560340655-1695000039.1560340655

Council of Europe Action Plan for Ukraine 2018-2021
<https://rm.coe.int/168078b606>

Freedom in the World rapporto Ucraina 2019
<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ukraine>

International Committee of the Red Cross
<https://www.icrc.org/en/where-we-work/europe-central-asia/ukraine>

PARERE FINALE DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D. LGS. N. 25/2018

Alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell'art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, **si ritiene l'Ucraina un Paese di origine sicuro.**

L'unica sistematica eccezione è rappresentata dalle province del Donbass (Lugansk e Donetsk) a causa del conflitto armato, e dalla Crimea, sotto controllo russo. Si tratta di territori nei quali la protezione dei diritti umani e l'esercizio delle libertà fondamentali subiscono forti restrizioni e che non possono pertanto essere ricompresi nella categoria di origine sicura.

Si registra l'esposizione di specifici gruppi sociali a circoscritti e non sistematici episodi di rischio, riconducibili a fenomeni di intolleranza e discriminazione: comunità LGBT, rom, minoranze linguistiche con particolare riferimento alla minoranza russofona. In parte dei casi peraltro gli individui vittime di tali fenomeni possono ricorrere alla macchina della giustizia nazionale che assicura protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti, pur con inefficienze generalizzate e non pregiudizialmente discriminatorie.

In conclusione, pur con le eccezioni territoriali succitate, si può considerare l'Ucraina nel suo complesso un Paese di origine sicuro.